

Core Multiramo Regular Plan

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili

Tariffa UX19

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORMATA:

- dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di assicurazione;
- l'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- il Modulo di Proposta-certificato in fac-simile.



Polizze Vita “dormienti”

In seguito ai diversi interventi di IVASS in materia riportiamo di seguito i “consigli per i consumatori”

Le polizze vita “dormienti” sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte alla scadenza, non sono state rimosse dagli interessati per vari motivi.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

Di seguito alcuni consigli per evitare il fenomeno delle polizze vita dormienti:

1. Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari - o coloro ai quali intendi destinare le somme - dell'esistenza del contratto e dell'impresa con la quale è stato concluso.
2. Per essere certo che le somme derivanti dalle coperture assicurative siano effettivamente rimosse in un futuro, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. **È importante designare i beneficiari nominativamente avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici (luogo, data di nascita e codice fiscale)** evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, “eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nascituri, coniuge o coniuge al momento del decesso”.
3. **Fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso e/o a scadenza (indirizzo, recapito telefonico e e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.**
4. Se non vuoi portare a conoscenza i beneficiari dell'esistenza della polizza, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell'evento assicurato. In aggiunta è possibile comunicare all'impresa, nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione (**nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzi e recapito telefonico**) di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Vita Intera a Premi Ricorrenti Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa di Assicurazione di Assicurazione: Aviva S.p.A.
Prodotto: CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN (Tariffa UX19)
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di aggiornamento: 15 novembre 2020
Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Aviva S.p.A. via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel: +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; PEC: aviva_spa@legalmail.it.

Aviva S.p.A., Impresa di assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 – sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni relative al Perfezionamento del Contratto: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni di carattere generale: gestione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com
- PEC: aviva_spa@legalmail.it

Aviva S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale nr. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/8/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00081.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad euro 337.396.937,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a euro 247.000.000,00 e le Riserve patrimoniali a euro 4.807.258,00.

L'indice di solvibilità di Aviva S.p.A. calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 212%. L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 470%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito di Aviva all'indirizzo www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni del presente Contratto sono collegate ad una Combinazione predefinita composta da una Gestione separata denominata "GEFIN" e da un Fondo interno assicurativo. Le Combinazioni predefinite collegate al Contratto sono cinque; ad ogni Combinazione predefinita viene associato un diverso Fondo interno assicurativo. Le Combinazioni predefinite sono le seguenti:

COMBINAZIONI PREDEFINITE	RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO
Combinazione 1	50% Gestione Separata "GEFIN" 50% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 50 – Classe A
Combinazione 2	40% Gestione Separata "GEFIN" 60% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 60 – Classe A
Combinazione 3	30% Gestione Separata "GEFIN" 70% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 70 – Classe A
Combinazione 4	20% Gestione Separata "GEFIN" 80% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 80 – Classe A
Combinazione 5	10% Gestione Separata "GEFIN" 90% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 90 – Classe A

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, Aviva liquida ai Beneficiari designati il Capitale caso morte pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è dato dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- Capitale maturato nella Gestione separata in vigore alla ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso, rivalutato per il tempo trascorso dalla ricorrenza alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- eventuali parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento dei premi – e/o con i Versamenti aggiuntivi e/o da operazioni di Switch nella Gestione separata effettuati dopo l'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

La Maggiorazione caso morte è calcolata moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ ANAGRAFICA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	5,00%
da 41 a 54 anni	2,00%
da 55 a 64 anni	1,00%
oltre 64 anni	0,20%

L'importo massimo della Maggiorazione caso morte è di 50.000 euro.

Per la sola parte investita nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dai Premi ricorrenti, da eventuali Versamenti aggiuntivi ed operazioni di Switch verso la Gestione separata, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%.

Il capitale garantito è da intendersi al netto:

- dei Costi previsti dal Contratto;
- della parte di premi imputabile ai Riscatti parziali e Switch verso il Fondo interno assicurativo.

OPZIONI CONTRATTUALI

SWITCH

Il Contraente può modificare la ripartizione del Capitale maturato sottoscrivendo il "modulo per versamento aggiuntivo e/o switch" disponibile presso il Soggetto incaricato. La modifica può essere effettuata scegliendo:

- di ribilanciare all'interno della stessa Combinazione predefinita l'allocazione del Capitale maturato ripristinando la suddivisione iniziale prevista dalla Combinazione stessa al fine di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario;

2. una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili per questo Contratto.

Per data dello Switch si intende il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di Switch.

Sono consentiti al massimo 2 switch per ogni annualità del Contratto.

Si può richiedere un'operazione di Switch se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Switch può essere richiesta a partire dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Ribilanciamento nella stessa Combinazione predefinita

Aviva effettua lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali iniziali di ripartizione relative alla Combinazione predefinita in cui si trova il Contraente con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la percentuale di investimento iniziale, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo. Per quanto riguarda la parte di Capitale investita nel Fondo interno assicurativo, l'investimento è effettuato utilizzando il Valore delle quote rilevato alla data dello Switch.

I Premi pagati successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione.

Switch tra Combinazioni predefinite

In caso di switch in un'altra Combinazione, non sarà possibile detenere quote del Fondo interno assicurativo appartenente alla Combinazione scelta in precedenza.

Aviva effettua lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il nuovo Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione di allocazione della nuova Combinazione predefinita con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- è applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione predefinita, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel nuovo Fondo interno assicurativo. Per quanto riguarda la parte di Capitale investita nel nuovo Fondo interno assicurativo, l'investimento è effettuato utilizzando il Valore delle quote rilevato alla data dello Switch.

I Premi pagati successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione relative alla nuova Combinazione predefinita scelta.

CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA VITALIZIA

Il Contraente può convertire il valore di Riscatto totale di cui al paragrafo VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE della successiva sezione SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile fino a che l'Assicurato è vivo;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, poi, fino a che l'Assicurato è vivo;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata su 2 persone, quella dell'Assicurato (prima persona) e quella di un'altra persona (seconda persona), liquidabile fino al decesso dell'Assicurato e poi del tutto o in parte fino a che l'altra persona (seconda persona) è viva.

La conversione del valore di Riscatto in rendita è concessa se:

- l'importo della rendita è uguale o superiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non supera gli 85 anni di età.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, Aviva invia le condizioni di assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con i costi effettivi e le condizioni economiche che sono in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire in rendita il valore di riscatto.

Dopo questo termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

* * * * *

I Regolamenti della Gestione separata "Gestione Forme Individuali GEFIN" e dei Fondi interni assicurativi sono disponibili nelle condizioni di assicurazione e all'indirizzo www.aviva.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente forma assicurativa non copre i rischi diversi dal decesso dell'Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre, il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell'Assicurato o altre coperture di tipo complementare.



Ci sono limiti di copertura?

La Maggiorazione caso morte non è liquidata se il decesso dell'Assicurato:

- a) avviene entro i primi 6 mesi dalla Data di decorrenza (carenza);
- b) avviene entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza (carenza) ed è dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia collegata;
- c) è causato da:
 - attività dolosa del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato;
 - partecipazione del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza, o trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del pagamento dei premi;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avviene alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a 0,8 grammi litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi per qualsiasi motivo. L'indicazione è riportata sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Se l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri è diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Dopo questo termine la garanzia è comunque prestata se si presenta documentazione che dimostri che non c'è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi Aviva liquida, al posto del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data in cui riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

La carenza di cui alla lettera a) non è applicata se l'Assicurato decede in conseguenza diretta di:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.

Se l'Assicurato decede nei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali Maggiorazione di cui al punto PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO della precedente Sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI sono applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte di premio investita nel Fondo interno assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;
- per la parte di premio investita nella Gestione separata: Premi pagati (Premio ricorrente – o rate di premio in caso di frazionamento dello stesso - più eventuali Versamenti aggiuntivi) al netto dei costi e della parte di premi imputabili a operazioni di Switch.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia

Per chiedere la liquidazione, occorre prima consegnare ad Aviva i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di liquidazione e a individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva con una delle seguenti modalità:

- tramite il Soggetto incaricato, compilando il "modulo di richiesta liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandole ad Aviva con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le seguenti richieste possono essere effettuate dal Contraente anche accedendo alla sezione dell'area clienti "MyAviva" a lui riservata sul sito www.aviva.it:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di riscatto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria, i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato con il quale è stato sottoscritto il Contratto. In alternativa possono contattare Aviva:

- al numero verde 800.114433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00);
- all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Qualunque sia la modalità scelta, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione.

Le richieste di liquidazione incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Le spese per procurarsi questi documenti sono a carico degli aventi diritto.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva e i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- Deve essere firmata e riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE: occorre firmare e indicare il codice IBAN del conto intestato al Beneficiario sul quale verrà effettuata la liquidazione;
- CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza se non coincide con il beneficiario;
- PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) E FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo, viene richiesto di fornire il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto).

Documenti da allegare:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO
 È richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che deve riportare che: *"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"*
- a. Se non c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):
- che non esistono disposizioni testamentarie;
 - se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati.
- b. Se c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):
- che il testamento presentato è l'unico valido o, nel caso di più testamenti, quale è l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.
- INOLTRE:
- se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati;
 - se i Beneficiari sono gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari (cioè soggetto a favore dei quali è fatta una specifica disposizione testamentaria); solo se il testamento dispone solo di legati è necessario indicare tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati.
- Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve riportare anche:
- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
 - se tra gli eredi ci sono "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.
4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:
- i) In caso di morte naturale
 Relazione sanitaria del medico curante (fac-simile sul sito www.aviva.it), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni parte, che deve riportare la causa e il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) con il relativo mese e anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell'anno di inizio trattamento.
 Aviva può chiedere ulteriore documentazione (per esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e/o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) se dalla Relazione Sanitaria del medico curante emergono:
- a. elementi discordanti, che non chiariscono la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico;
 - b. informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa del decesso correlato con patologie pregresse per le quali non è indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l'assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avvenuti in Paesi Esteri);
 - c. informazioni che contrastano con quanto dichiarato dall'Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite nel questionario anamnestico/sanitario).
- ii) In caso di morte violenta – Infortunio, omicidio o suicidio - oltre all'eventuale documentazione necessaria per decesso naturale, Aviva deve ricevere copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, con la copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Beneficiario che ha particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti per la liquidazione dell'indennizzo può dare mandato ad Aviva perché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati sensibili, si sostituisca a lui nella richiesta.

Oltre alla documentazione sopra riportata, Aviva necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- minori/interdetti;
- presenza di un procuratore;
- beneficiario sia una società;
- beneficiario sia un ente/ una fondazione;
- in caso di liquidazione in successione;
- in presenza di richiesta pervenuta da uno studio legale.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Se la richiesta di liquidazione è effettuata **presso il Soggetto incaricato**, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve compilare il "modulo di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte sono direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Se la richiesta di liquidazione **NON è effettuata presso il Soggetto incaricato**, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve inviare ad Aviva:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN. Solo per le persone fisiche, se il Contraente o l'Intestatario non ha residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si è in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto deve fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- in presenza dell'Esecutore dell'operazione: deve essere allegata copia della procura, che attesta i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre, in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Se si esercita l'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, ogni anno deve essere inviato ad Aviva il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal Comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita può essere certificata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio Comune di residenza o da altra autorità competente (cancelleria, notaio);
- se il Contraente è una persona giuridica, oltre alla documentazione sopra riportata, deve inviare anche:
 - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio è soddisfatto se la percentuale corrisponde al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
 - copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.


	<p>Prescrizione Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non è più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di assicurazione. Le imprese di assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
	<p>Erogazione della prestazione Aviva liquida l'importo dovuto – verificata la sussistenza dell'obbligo di liquidazione – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti necessari.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte da parte del Contraente relative all'età dell'Assicurato possono comportare la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.




Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contraente paga Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata contrattuale.</p> <p>Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato sceglie la Durata pagamento premi, l'importo del Premio ricorrente e la frequenza di pagamento dei premi che può essere annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).</p> <p>L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.200 euro in caso di frequenza di pagamento annuale; • 300 euro in caso di frequenza di pagamento trimestrale; • 100 euro in caso di frequenza di pagamento mensile. <p>L'importo massimo che può essere pagato annualmente è pari a 12.000 euro.</p> <p>Con effetto dalla Ricorrenza annuale successiva, il Contraente ha la facoltà di modificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza di pagamento del Premio ricorrente prescelta in precedenza; • l'importo del Premio ricorrente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi sopra riportati. <p>Ogni richiesta di modifica deve pervenire ad Aviva almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale attraverso il Soggetto incaricato.</p> <p>I Premi ricorrenti, al netto dei costi, sono investiti in una delle 5 Combinazioni predefinite - collegate al Contratto e riportata al punto "QUALI SONO LE PRESTAZIONI?" che precede - scelta dal Contraente quando sottoscrive la Proposta-certificato. Ad ogni Combinazione predefinita corrisponde la Gestione separata GEFIN e un diverso Fondo interno assicurativo.</p> <p>Dal giorno successivo alla Data di decorrenza il Contraente può integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di almeno 2.500 euro sottoscrivendo il "modulo di versamento aggiuntivo e/o switch". Gli eventuali Versamenti aggiuntivi sono investiti nella Combinazione predefinita in cui è allocato il Capitale maturato al momento del pagamento e verranno ripartiti tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione predefinita.</p> <p>Il primo Premio ricorrente viene pagato alla Data di perfezionamento del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.</p> <p>Il pagamento di ciascun Versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione del "modulo versamenti aggiuntivi e/o sostituzioni" e viene quietanzato direttamente sul modulo stesso. È possibile effettuare un Versamento aggiuntivo se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate. In particolare, il Versamento aggiuntivo può essere effettuato a partire dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in Quote della precedente operazione richiesta.</p> <p>I premi (Premi ricorrenti e Versamenti aggiuntivi) sono pagati con addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FincoBank S.p.A..</p>
---------------	---

	<p>La documentazione contabile del competente Istituto di credito ne attesta il pagamento.</p> <p>Non è possibile pagare i Premi in contanti.</p> <p>I Premi ricorrenti successivi al primo possono essere pagati anche accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'area clienti "MyAviva", alle condizioni in essa riportate. L'area clienti è disponibile sul sito www.aviva.it.</p> <p>Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. Se il Contraente sospende il pagamento dei Premi ricorrenti ha la facoltà di riprendere il pagamento in qualsiasi momento, nell'ambito della Durata pagamento premi inizialmente prescelta, senza dover pagare i Premi o le rate di premio arretrate.</p> <p>Per garantire nel tempo un'equa partecipazione di tutti i Contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha stabilito che se il Contraente indica un importo da investire nella Gestione separata che, sommato al cumulo di versamenti effettuati nella Gestione separata – dal Contraente o da altri contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi - supera i 50.000.000 di euro in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare) è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione di Aviva per perfezionare il Contratto o per pagare il Versamento aggiuntivo.</p>
Rimborso	Se l'Assicurato decede tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente ha già pagato il primo Premio ricorrente – o la prima rata di Premio -, Aviva restituisce al Contraente l'intero importo pagato.
Sconti	Questo Contratto non prevede agevolazioni finanziarie o sconti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il Contratto si perfeziona quando il Contraente insieme all'Assicurato - se persona diversa – sottoscrive la Proposta-certificato e paga il primo Premio ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso).</p> <p>Il Contratto si perfeziona solo se sono stati prima rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso la compilazione del relativo modulo.</p> <p>Le prestazioni decorrono dal 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, purché Aviva abbia incassato il Premio.</p> <p>Il Contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato.</p>
Sospensione	Questo Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Questo Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di perfezionamento dello stesso.
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento.</p> <p>Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato; • inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato; • inviando all'ufficio gestione di Aviva un'e-mail contenente la richiesta firmata dal Contraente. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso Aviva rimborsa al Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se Aviva riceve la richiesta di Recesso prima della Data di decorrenza: il primo Premio ricorrente pagato; • se Aviva riceve la richiesta di Recesso dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> - parte del Premio ricorrente destinata alla Gestione separata; - parte del Premio ricorrente destinata al Fondo interno assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la comunicazione di Recesso ed il Valore unitario

	delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative alla sola parte del Capitale investita nel Fondo interno assicurativo.
Risoluzione	Il Contratto non viene risolto in caso di sospensione del pagamento dei premi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a clienti con conoscenze e/o esperienze di base dei mercati assicurativi e finanziari che intendono investire il proprio capitale nel lungo periodo scegliendo una Combinazione piuttosto che un'altra sulla base della propria tolleranza al rischio finanziario.

Il prodotto si rivolge inoltre ai clienti che hanno la necessità di sostentamento della propria famiglia eventualmente anche attraverso un capitale addizionale in caso di decesso dell'Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

I Costi sono dettagliatamente riportati nella Sezione QUALI SONO I COSTI del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE. In aggiunta ai Costi ivi riportati, di seguito vengono indicati i Costi a carico del Contraente relativi all'esercizio di prerogative individuali nonché i Costi di intermediazione.

TABELLA SUI COSTI PER IL RISCATTO

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Nel corso del 1° anno	Non ammesso
Nel corso del 2° anno	3,50%
Nel corso del 3° anno	2,50%
Nel corso del 4° anno	1,50%
Nel corso del 5° anno	1,00%
Nel corso del 6° anno	0,75%
Nel corso del 7° anno	0,50%
Dal 8° anno in poi	Nessuna penalità

Al fine di garantire nel tempo un'equa partecipazione di tutti i Contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e garantire l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata. In tale periodo di permanenza minima, in caso di importi di Riscatto parziale o totale superiori all'importo massimo di 75.000.000 euro le penali di riscatto sopra riportate verranno aumentate del 50% con un minimo dell'1% limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata.

L'importo massimo dei Riscatti parziali/totali viene calcolato sommando il cumulo dei riscatti effettuati dalla Gestione separata, in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare), dal Contraente o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi.

TABELLA SUI COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Non sono previste spese amministrative in funzione della rateazione della rendita annua.

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DIVERSE DAL RISCATTO E DALL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Costi di switch: non sono previste spese.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, nell'ultimo anno solare, è pari al 62,75%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote: il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è pari al numero di Quote detenute alla data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

In particolare, l'investimento nei Fondi interni assicurativi è esposto, seppur in misura diversa a seconda dei criteri di investimento propri del Fondo interno assicurativo, ai rischi collegati all'andamento dei mercati e delle tipologie di attività finanziarie nei quali il portafoglio del Fondo interno assicurativo stesso è investito. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità per il Contraente di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del Capitale investito.

Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

GESTIONE SEPARATA

Per la sola parte del Capitale investito nella Gestione separata, Aviva:

- riconosce una Rivalutazione annua;
- garantisce la conservazione del Capitale maturato, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%, per tutta la Durata del contratto.

Entro la fine del mese che precede quello della ricorrenza annua del Contratto, Aviva determina la Percentuale della rivalutazione annua attribuita al Contratto stesso sulla base del Rendimento finanziario della Gestione separata la cui variabilità è determinata in primo luogo dall'andamento dei tassi di interesse nella Zona Euro.

Il Rendimento finanziario, conseguito dalla Gestione separata e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce ai 12 mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della Ricorrenza annua del Contratto.

La Percentuale della rivalutazione annua riconosciuta è pari al Rendimento finanziario come sopra definito diminuito della Commissione di gestione annua pari all'1,30%.

Se il Rendimento finanziario della Gestione separata non consente ad Aviva di trattenere per intero la Commissione di gestione, per garantire la conservazione del Capitale, Aviva riduce la percentuale della Commissione stessa fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito Percentuale della commissione differita) tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione separata, è poi recuperata del tutto o in parte negli anni successivi.

A ogni ricorrenza annuale del Contratto:

- l'eventuale Rivalutazione annua è attribuita al Capitale maturato solo se Aviva ha recuperato totalmente l'eventuale Commissione differita;
- l'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale maturato si consolida allo stesso ed è acquisita a favore del Contraente;
- l'eventuale importo della Rivalutazione annua del Capitale maturato è comunicato al Contraente.

Il Capitale maturato eventualmente rivalutato a una determinata Ricorrenza annua è pari al Capitale maturato alla ricorrenza precedente:

- aumentato dell'eventuale Rivalutazione annua;
- aumentato delle eventuali parti di capitale derivanti da Premi Ricorrenti o da rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi -, da Versamenti aggiuntivi e/o da operazioni di Switch, effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva Ricorrenza annua;
- diminuito delle eventuali parti di capitale disinvestite con Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, cioè per il tempo trascorso fra la data di disinvestimento e la successiva Ricorrenza annua;
- diminuito delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

In caso di Decesso dell'Assicurato e in caso di Riscatto non è recuperata l'eventuale Commissione differita.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

RISCATTO TOTALE

Il Capitale maturato da riscattare è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- a) Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto, rivalutato per il tempo trascorso dalla Ricorrenza annua alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;

	<p>b) eventuali parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento dei premi –, i Versamenti aggiuntivi e/o operazioni di Switch nella Gestione separata, effettuati dopo l’ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l’operazione di investimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;</p> <p>c) la somma dei due precedenti punti viene diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l’ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l’operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;</p> <p>d) Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO della precedente sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?, determinate in base alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto.</p> <p>RISCATTO PARZIALE</p> <p>Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale. Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra il Fondo interno assicurativo e la Gestione separata alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto. Le penalità indicate per il Riscatto totale sono applicate alla parte di capitale riscattato.</p> <p>Il capitale residuo investito nella Gestione separata (cioè la differenza fra il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto e l’importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni) continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva Ricorrenza annua.</p> <p>La liquidazione parziale del valore di riscatto è possibile se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’importo netto del Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro; • il Capitale maturato residuo nella Gestione separata dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro; • il Capitale maturato residuo nel Fondo interno assicurativo dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro; • non viene richiesta nei 60 giorni che precedono la Ricorrenza annuale del Contratto. <p>È possibile richiedere un’operazione di Riscatto parziale se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale può essere richiesta dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.</p> <p>Al momento del riscatto l’importo liquidato può risultare inferiore a quanto pagato per uno o più motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo - applicazione dei costi previsti dal Contratto - eventuali penalità di riscatto. <p>Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.</p> <p>RIATTIVAZIONE</p> <p>Se il Contraente sospende il pagamento dei Premi ricorrenti ha la facoltà di riprendere il pagamento in qualsiasi momento, nell’ambito della Durata pagamento premi inizialmente prescelta.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Per qualsiasi informazione relativa al Riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad: Aviva S.p.A. via A. Scarsellini n.14 20161 Milano Numero verde: 800.114433 Fax: 02-27.75.490 e-mail: liquidazione_vita@aviva.com.</p>

	Aviva risponde nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni da quando riceve la richiesta.
--	--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	Se il reclamo presentato ad Aviva ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Aviva.
Altri sistemi Alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Regime fiscale dei premi</u> I premi pagati per le assicurazioni sulla vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni; • non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986). <p><u>Tassazione delle somme assicurate</u> Come da disposizioni vigenti, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano liquidate in forma di capitale sia nel caso in cui vengano liquidate in forma di rendita. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.</p> <p>Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la prestazione è liquidata in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 26%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • se la prestazione è liquidata in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto. Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. <p>La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme liquidate a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'Impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'Impresa.</p>
---	--

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di euro 14.000,00. L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga, compreso il caso di recesso. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro-rata temporis.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme liquidate a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSIURAZIONE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- frasi in **grassetto** per indicare:
 - o possibilità di perdere un diritto
 - o limitazione delle garanzie
 - o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato
 - o avvertenze
- frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica quando viene sottoscritta la Proposta-certificato
- box rossi per indicare avvertenze sui rischi finanziari



QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO

Nel documento contenente le informazioni chiave, al prodotto è stato assegnato un indicatore di rischio su una scala da 1 a 7 con rischio crescente.

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- rimandi alle informazioni aggiuntive contenute negli allegati alle condizioni di assicurazione contrassegnati dall'icona: (→ allegato ".....")
- lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario
- box di approfondimento



"PER CAPIRE MEGLIO"

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33

Numero Verde gratuito anche da cellulare



MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it

INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CORE MULTIRAMO REGOLARE PLAN (Tariffa UX19)

PREMESSA	1
 QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I SERVIZI E LE OPZIONI?	1
Art. 1 – PRESTAZIONE	1
Art. 2 – DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	3
Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA	4
Art. 4 – CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO: VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	6
Art. 5 – OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA	7
Art. 6 – SWITCH	7
 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
Art. 7 – LIMITI DI ETÀ	8
 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	9
Art. 8 – ESCUSIONI E LIMITI	9
 CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA AVIVA?	10
Art. 9 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	10
Art. 10 – COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	10
Art. 11 – MODALITÀ E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE	12
 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	13
Art. 12 – PREMI	13
Art. 13 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI	14
 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	15
Art. 14 – PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO	15
Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO E DURATA PAGAMENTO PREMI	15
Art. 16 – SOSPENSIONE DELLE GARANZIE	15
 COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	16
Art. 17 – REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO	16
Art. 18 – DIRITTO DI RECESSO	16
Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 16

Art. 20 – COSTI..... 16



SONO PREVISTI RISCATTI? 17

Art. 21 – RISCATTO 17

ALTRE INFORMAZIONI 19

Art. 22 – BENEFICIARI 19

Art. 23 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 20

Art. 24 – FORO COMPETENTE..... 21

Art. 25 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE..... 21

ALLEGATI 22

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN” 22

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI 25

DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI 32

ESEMPI..... 36

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39

GLOSSARIO 42

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN (Tariffa UX19)

PREMESSA

Questo Contratto è un'assicurazione sulla vita di tipo "multiramo" in quanto investe in due componenti:

- una Gestione separata denominata GEFIN che garantisce la conservazione del Capitale investito;
- un Fondo interno assicurativo tra quelli collegati al Contratto, il cui rendimento dipende dall'andamento del mercato finanziario.

Quando sottoscrive la Proposta-certificato, il Contraente indica come suddividere il Capitale investito scegliendo una tra le Combinazioni proposte da Aviva che si differenziano tra loro per la percentuale di allocazione nelle due componenti e per il Fondo Interno Assicurativo in cui investono.

Per comunicare con Aviva

- Aviva S.p.A. via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano
- Numero verde 800 11 44 33 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
- E-mail: per informazioni relative al perfezionamento del Contratto: assunzione_vita@aviva.com
per informazioni relative alla gestione del Contratto: gestione_vita@aviva.com
per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com



QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I SERVIZI E LE OPZIONI?

LE PRESTAZIONI OFFERTE DAL CONTRATTO

Art. 1 – PRESTAZIONE

In caso di decesso dell'Assicurato, Aviva liquida ai Beneficiari di cui all'Art. 22 – BENEFICIARI il  Capitale caso morte (→ allegato "ESEMPLI") pari alla somma:

- del Capitale maturato
- e
- della Maggiorazione caso morte.

La prestazione vale in qualsiasi momento avvenga il decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato **ma con le esclusioni indicate all'Art. 8 – ESCLUSIONI E LIMITI.**

Il Capitale maturato è dato dalla somma algebrica dei seguenti importi:

- a) Capitale maturato nella Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso, rivalutato per il tempo trascorso dalla ricorrenza alla data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- b) eventuali parti di capitale acquisite con le rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento dei premi –, con i Versamenti aggiuntivi e/o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione separata effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;
- c) la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-

rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso;

- d) Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui Aviva riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

Per la modalità e la misura applicate per la rivalutazione degli importi riportati ai punti a) b) e c) si rimanda all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

La Maggiorazione caso morte è calcolata moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ ANAGRAFICA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
fino a 40 anni	5,00%
da 41 a 54 anni	2,00%
da 55 a 64 anni	1,00%
da 65 anni e oltre	0,20%

L'importo massimo della Maggiorazione caso morte è di 50.000 euro.

Casi particolari:

- se l'Assicurato decede tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente ha già pagato il primo Premio ricorrente – o la prima rata di Premio -, Aviva restituisce al Contraente l'intero importo pagato;
- se l'Assicurato decede nei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella sono applicate alla somma dei seguenti importi:
 - per la parte investita nel Fondo interno assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo di cui alla lettera d) che precede;
 - per la parte investita nella Gestione separata: Premi pagati (Premio ricorrente – o rate di premio in caso di frazionamento dello stesso - più eventuali Versamenti aggiuntivi) al netto dei costi di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI e al netto della parte di premi imputabili a operazioni di Switch.

Per la sola parte investita nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale investito derivante dai Premi ricorrenti – da parti di capitale derivanti da rate frazionate dei Premi ricorrenti -, da eventuali Versamenti aggiuntivi e da operazioni di Switch verso la Gestione separata, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%.

Il capitale garantito è da intendersi al netto:

- dei Costi previsti dal Contratto di cui all'Art. 20 – COSTI;
- della parte di premi imputabile ai Riscatti parziali e/o ad operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo.



Il valore del Capitale caso morte può risultare inferiore a quanto pagato per uno o più motivi:

- deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo;
- applicazione dei costi previsti dal Contratto.

Aviva non garantisce un valore minimo per la prestazione in caso di decesso che deriva dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

Esempio – determinazione Capitale caso morte per effetto della Maggiorazione

		VALORI IN EURO
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A)		7.605,52
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato alla data del decesso 50 anni)	2%	
Importo della maggiorazione caso morte (B)		152,11
Capitale caso morte (A+B)		7.757,63



PER CAPIRE MEGLIO

Nello “scenario – caso morte” contenuto nella sezione “Scenari di performance” del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SPECIFICO delle Combinazioni predefinite sono riportati i possibili importi del Capitale caso morte calcolati in differenti anni. Gli importi sono solo una stima della performance futura e varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui viene mantenuto l'investimento.

Art. 2 – DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Capitale investito è pari ai Premi ricorrenti (o alle eventuali rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi -) ed agli eventuali Versamenti aggiuntivi pagati al netto dei costi applicati da Aviva di cui all'Art. 20 – COSTI.

Sulla base della Combinazione predefinita scelta dal Contraente Aviva investe il Capitale nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione separata, Aviva procede come segue:

- il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) è:
 - diminuito dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - investito il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui il Soggetto incaricato riceve la Proposta-certificato, purché Aviva abbia incassato il Premio;
- i premi successivi al primo (o le rate successive alla prima) sono:
 - diminuiti dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - investiti alla rispettiva data di incasso;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi sono:
 - diminuiti dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - investiti il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui il Soggetto incaricato riceve il “modulo per versamenti aggiuntivi e/o switch”, purché Aviva abbia incassato il Versamento aggiuntivo.

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote dello stesso. Per determinare il numero di Quote, Aviva procede come segue:

- il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) è:
 - diminuito dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - diviso per il Valore della quota del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui il Soggetto incaricato riceve la Proposta-certificato, purché Aviva abbia incassato il Premio;
- i premi successivi al primo (o le rate successive alla prima) sono:
 - diminuiti dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - divisi per il Valore della quota del 1° giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi sono:
 - diminuiti dei costi applicati da Aviva di cui al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI;
 - divisi per il Valore della quota del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui il Soggetto incaricato riceve il “modulo per versamenti aggiuntivi e/o switch”, purché Aviva abbia incassato il Versamento aggiuntivo.

Esempio – determinazione del capitale investito – COMBINAZIONE 1

		VALORI IN EURO
Premio ricorrente pagato		2.500,00
Caricamento percentuale	2,00%	50,00
Capitale investito		2.450,00
Premio investito nella Gestione separata	50%	1.225,00
Premio investito nel Fondo interno assicurativo	50%	1.225,00

Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA

Per la sola parte del Capitale investito nella Gestione separata, Aviva:

- riconosce una Rivalutazione annua;
- garantisce la conservazione del Capitale maturato, riconoscendo un Tasso minimo garantito dello 0%, per tutta la Durata del contratto.

3.1 – Percentuale di Rivalutazione annua

Entro la fine del mese che precede quello della Ricorrenza annua del Contratto, Aviva determina la Percentuale della rivalutazione annua attribuita al Contratto stesso sulla base del Rendimento finanziario della Gestione separata.

Il Rendimento finanziario, conseguito dalla Gestione separata e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce ai 12 mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della Ricorrenza annua del Contratto, determinato con i criteri indicati all'art. 5 dell'→ allegato "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN"".

Esempio – Rendimento utilizzato per la Rivalutazione annua

Data decorrenza	01/10/2020
1° ricorrenza annua	01/10/2021
Mese del Rendimento finanziario utilizzato per la rivalutazione annua	07/2021
2° ricorrenza annua	01/10/2022
Mese del Rendimento finanziario utilizzato per la rivalutazione annua	07/2022

La Percentuale della rivalutazione annua riconosciuta è pari al Rendimento finanziario come sopra definito diminuito della Commissione di gestione di cui al punto 20.2 – COSTO APPLICATO CON PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA.

Se il Rendimento finanziario della Gestione separata non consente ad Aviva di trattenere per intero la Commissione di gestione, per garantire la conservazione del Capitale, Aviva riduce la percentuale della Commissione stessa fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito Percentuale della commissione differita) tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione separata, è poi recuperata del tutto o in parte negli anni successivi.

3.2 - Modalità di rivalutazione del Capitale maturato

A ogni ricorrenza annuale del Contratto:

- l'eventuale Rivalutazione annua è attribuita al Capitale maturato solo se Aviva ha recuperato totalmente l'eventuale Commissione differita;
- l'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale maturato si consolida allo stesso ed è acquisita a favore del Contraente;
- l'eventuale importo della Rivalutazione annua del Capitale maturato è comunicato al Contraente.

Il Capitale maturato eventualmente rivalutato a una determinata Ricorrenza annua è pari al Capitale maturato alla ricorrenza precedente:

- aumentato dell'eventuale Rivalutazione annua;

- aumentato delle eventuali parti di capitale derivanti da Premi Ricorrenti o da rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi -, da Versamenti aggiuntivi e/o da operazioni di Switch, effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva Ricorrenza annua;
- diminuito delle eventuali parti di capitale disinvestite con Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva Ricorrenza annua;
- diminuito delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

3.3 - Recupero delle Commissioni differite

A ogni ricorrenza annua Aviva recupera in parte o del tutto le Commissioni differite relative agli anni precedenti, in funzione della capienza disponibile, garantendo in ogni caso la conservazione del Capitale maturato.

Gli importi relativi alle Commissioni differite non recuperate possono essere dedotti dalle Rivalutazioni annue successive.

L'importo da recuperare negli anni successivi ("Commissione differita") è calcolato moltiplicando la Percentuale della commissione differita per la somma algebrica dei seguenti importi:

- Capitale maturato alla ricorrenza annua precedente;
- eventuali parti di capitale derivanti da Premi Ricorrenti o da rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento degli stessi -, da Versamenti aggiuntivi e/o da operazioni di Switch effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro-rata, cioè per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva Ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita degli eventuali parti di capitale disinvestire tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro-rata, cioè per il tempo trascorso fra la data di disinvestimento e la successiva Ricorrenza annua.

* * * * *

In caso di disinvestimento dalla Gestione separata per:

- decesso;
- Riscatto;
- Switch;

il Capitale maturato è rivalutato pro-rata sulla base della Percentuale della rivalutazione annua applicata ai contratti con Ricorrenza annua nello stesso mese in cui è effettuato il disinvestimento.

In caso di Decesso dell'Assicurato e in caso di Riscatto non è recuperata l'eventuale Commissione differita.

Esempio – calcolo della Rivalutazione annua e della Commissione differita

Premio ricorrente pagato allocato nella Gestione separata – euro 1.250,00

Premio ricorrente investito in Gestione separata - euro 1.225,00

	Data decorrenza	1° ricorrenza annua	2° ricorrenza annua	3° ricorrenza annua	4° ricorrenza annua	5° ricorrenza annua
Premi pagati - euro	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00
Rendimento medio annuo della Gestione separata (*)		1,00%	0,95%	1,80%	1,00%	1,90%
Commissione di gestione prevista		1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Commissione di gestione applicata		1,00%	0,95%	1,30%	1,00%	1,30%
% Commissione differita dell'anno da recuperare		-0,30%	-0,35%	0,00%	-0,30%	0,00%
Commissioni differite dell'anno da recuperare - euro		-3,68	-8,58	0,00	-14,72	0,00
Rivalutazione maturata nell'anno di riferimento - euro		-	-	18,38	-	36,79
Commissione differita recuperata - euro		-	-	12,25	-	14,72
Commissione differita da recuperare negli anni successivi - euro		-3,68	-12,25	0,00	-14,72	0,00
Rivalutazione annua riconosciuta al Contraente - euro		-	-	6,13	-	22,07
Capitale assicurato - euro		1.225,00	2.450,00	3.681,13	4.906,13	6.153,20

(*) I tassi di rendimento medio annuo riportati hanno un fine meramente esemplificativo del meccanismo di applicazione delle Commissioni di gestione e non impegnano in alcun modo Aviva.

Art. 4 – CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO: VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il Capitale investito nei Fondi interni assicurativi è espresso in Quote.

Il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è pari al numero di Quote detenute alla data di valorizzazione moltiplicato per il valore unitario delle stesse alla medesima data.

Il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi è determinato giornalmente da Aviva, come indicato nell'→ allegato "REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" ed è pubblicato giornalmente sul sito internet di Aviva www.aviva.it.

Il Valore delle quote è pubblicato al netto della Commissione di gestione, di cui al punto 20.3 – COSTI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI, applicata da Aviva con le modalità e nella misura riportata nel Regolamento.

Se per qualunque ragione non è disponibile il Valore delle quote dei Fondi interni assicurativi, Aviva considera, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di assicurazione, il Valore delle quote come risulta dal primo giorno di Borsa aperta successivo.

**PER CAPIRE MEGLIO**

Nel DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SPECIFICO delle Combinazioni predefinite sono riportati nella sezione "Scenari di performance" gli "scenari – caso vita" che indicano l'importo riscattabile in quattro differenti scenari di performance e in differenti anni.

Gli importi sono solo una stima della performance futura e varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui viene mantenuto l'investimento.

OPZIONI E SERVIZI OFFERTI DAL CONTRATTO

Art. 5 – OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Il Contraente può convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- Q
- rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile fino a che l'Assicurato è vivo;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, poi, fino a che l'Assicurato è vivo;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata su 2 persone, quella dell'Assicurato (prima persona) e quella di un'altra persona (seconda persona), liquidabile fino al decesso dell'Assicurato e poi del tutto o in parte fino a che l'altra persona (seconda persona) è viva.

La conversione del valore di Riscatto in rendita è concessa se:

- l'importo della rendita è uguale o superiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non supera gli 85 anni di età.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, Aviva invia le condizioni di assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con i costi effettivi e le condizioni economiche che sono in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire in rendita il valore di riscatto.

Dopo questo termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.



PER CAPIRE MEGLIO

Con il termine rendita annua vitalizia si intende la somma di denaro liquidata periodicamente e ricorrentemente da Aviva, anche con una frequenza non annuale (ad esempio ogni mese). Come avviene per i trattamenti di tipo pensionistico, la rendita viene pagata finché l'avente diritto è in vita e, una volta scelta, non è possibile richiederne la conversione in un capitale.

Art. 6 – SWITCH

Il Contraente può modificare la ripartizione del Capitale maturato sottoscrivendo il “modulo per versamento aggiuntivo e/o switch” disponibile presso il Soggetto incaricato. La modifica può essere effettuata scegliendo:

- di ribilanciare all'interno della stessa Combinazione predefinita l'allocazione del Capitale maturato ripristinando la suddivisione iniziale prevista dalla Combinazione stessa al fine di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario.
- una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili nel presente Contratto.

Per data dello Switch si intende il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in cui Aviva riceve la richiesta di Switch.

Il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data dello Switch è pari al Capitale maturato rivalutato fino a tale data.

Dalla data dello Switch, l'importo investito nella Gestione separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la Ricorrenza annua successiva.

Sono consentiti al massimo 2 switch per ogni annualità del Contratto.

Aviva informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello Switch una “lettera informativa dello switch” il cui contenuto è riportato al punto 11.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.

Si può richiedere un'operazione di Switch se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Switch può essere richiesta a partire dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

6.1 - Ribilanciamento nella stessa Combinazione predefinita

Aviva effettua lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali iniziali di ripartizione relative alla Combinazione predefinita in cui si trova il Contraente con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la percentuale di investimento iniziale, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo. Per quanto riguarda la parte di Capitale investita nel Fondo interno assicurativo, l'investimento è effettuato utilizzando il Valore delle quote rilevato alla data dello Switch.

I Premi pagati successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione.

6.2 - Switch tra Combinazioni predefinite

In caso di switch in un'altra Combinazione, non sarà possibile detenere quote del Fondo interno assicurativo appartenente alla Combinazione scelta in precedenza.

Aviva effettua lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il nuovo Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione di allocazione della nuova Combinazione predefinita con le seguenti modalità:

- è disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- è applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione predefinita, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel nuovo Fondo interno assicurativo. Per quanto riguarda la parte di Capitale investita nel nuovo Fondo interno assicurativo, l'investimento è effettuato utilizzando il Valore delle quote rilevato alla data dello Switch.

I Premi pagati successivamente all'operazione di Switch verranno investiti sulla base delle ultime percentuali di ripartizione relative alla nuova Combinazione predefinita scelta.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 7 – LIMITI DI ETÀ

Questo Contratto può essere perfezionato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza, ha un'età compresa tra 0 anni e 80 anni (età assicurativa).

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza della Durata pagamento premi non può essere superiore a 90 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età non superiore a 90 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata rispetto alla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori a 6 mesi.

Esempio - determinazione dell'età assicurativa

ETÀ ANAGRAFICA	ETÀ ASSICURATIVA
30 anni, 5 mesi e 20 giorni	30 anni
30 anni, 6 mesi	31 anni



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8 – ESCUSIONI E LIMITI

La Maggiorazione caso morte, descritta all'Art. 1 - PRESTAZIONE non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato:

- a) avviene entro i primi 6 mesi dalla Data di decorrenza ^Q (carenza);
- b) avviene entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza (carenza) ed è dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia collegata;
- c) ^Q è causato da:
- attività dolosa del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato;
 - partecipazione del Contraente, del Beneficiario o dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza, o trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del pagamento dei premi;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avviene alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a 0,8 grammi litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi per qualsiasi motivo. L'indicazione è riportata sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Se l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri è diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Dopo questo termine la garanzia è comunque prestata se si presenta documentazione che dimostri che non c'è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi Aviva liquida, al posto del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data in cui riceve la richiesta di liquidazione per decesso.

La carenza di cui alla lettera a) non è applicata se l'Assicurato decede in conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.



PER CAPIRE MEGLIO

Prima che venga stipulato un contratto assicurativo sulla vita Aviva può verificare, richiedendo una relazione del medico curante e degli esami medici, la situazione di salute dell'Assicurato. Per i contratti stipulati sulla base delle sole

dichiarazioni dell'Assicurato o senza alcun accertamento, viene solitamente previsto un periodo di carezza di 6 mesi dalla data di decorrenza - elevato a 5 anni per alcune patologie (HIV, AIDS e patologie a queste correlate). Durante la carezza non è possibile ottenere la liquidazione del capitale o, come nel caso del presente Contratto, della Maggiorazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, salvo il caso in cui il decesso avvenga per una delle cause per le quali la carezza non è prevista.

Gli eventi che provocano l'esclusione della copertura devono essere la **causa del decesso**. Ad esempio è rilevante lo stato di ubriachezza in cui si trova l'Assicurato che alla guida di un veicolo ne perde il controllo, ma non se si tratta di un semplice passeggero coinvolto in un incidente.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA AVIVA?

Art. 9 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Il Contraente, alla sottoscrizione della Proposta-certificato, deve consegnare copia di un valido documento d'identità. Se il Contraente è un'impresa, il legale rappresentante deve consegnare copia di un valido documento di identità e copia della visura camerale dell'impresa.

Se l'Assicurato non coincide con il Contraente, alla sottoscrizione della Proposta-certificato, il Contraente deve consegnare copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato per calcolarne l'età.

Se variano i dati anagrafici forniti alla sottoscrizione, il Contraente deve comunicarli subito ad Aviva, indicando anche il domicilio se trasferito all'estero.

Art. 10 – COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

10.1 – Comunicazioni di Aviva

Aviva trasmette le comunicazioni su supporto cartaceo se il Contraente non ha dato il consenso a riceverle in formato elettronico. Il consenso può essere dato al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale tramite l'area clienti.

Se il Contraente presta il consenso, Aviva trasmette all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, una lettera informativa che contiene la password per accedere alla sezione a lui riservata dell'area clienti. Aviva trasmette al Contraente, nei tempi contrattualmente previsti, un avviso al suo indirizzo di posta elettronica ogni qual volta viene messa a disposizione in tale sezione una comunicazione.

Il Contraente può revocare il consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella lettera informativa.

Se il Contraente revoca il consenso, solo dopo 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Aviva della richiesta di revoca, Aviva trasmette le successive comunicazioni in formato cartaceo.

ALLA DECORRENZA

A seguito del pagamento del primo Premio ricorrente – della prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso - entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, Aviva trasmette al Contraente la "lettera contrattuale di conferma" che contiene le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- Premio pagato e il Premio investito alla Data di decorrenza;
- Durata pagamento Premi e frazionamento;
- data di incasso del Premio e la Data di decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo);
- Premio investito nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo;
- per il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote attribuite;
 - Valore delle quote in base al quale è avvenuto l'acquisto.

IN CORSO DI CONTRATTO

- **ESTRATTO CONTO:** entro il 31 maggio di ogni anno Aviva trasmette al Contraente l'“estratto conto annuale” della posizione assicurativa, con le informazioni previste dalla normativa in vigore.
In questa occasione o alla prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, Aviva comunica anche le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione a causa di modifiche alla normativa intervenute dopo il perfezionamento del Contratto.
- **PREMI RICORRENTI:** nel corso della Durata contrattuale alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre), Aviva trasmette al Contraente una “lettera di conferma cumulativa” per i Premi ricorrenti pagati nel semestre, che contiene le seguenti informazioni:
 - i Premi ricorrenti pagati;
 - la data di incasso e la data di investimento (che coincide con la data di valorizzazione) di ciascun Premio ricorrente;
 - i Premi investiti alla data di valorizzazione con indicazione della parte investita nel Fondo interno assicurativo e nella Gestione separata;
 - relativamente al Capitale investito nel Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote attribuite;
 - Valore delle quote in base al quale è avvenuto l'acquisto.
- **VERSAMENTO AGGIUNTIVO:** a seguito del pagamento di un Versamento aggiuntivo, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, Aviva trasmette al Contraente la “lettera di conferma versamento aggiuntivo”, che contiene le seguenti informazioni:
 - conferma che Aviva ha ricevuto il Versamento aggiuntivo;
 - data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il valore delle quote del Fondo interno assicurativo);
 - Versamento aggiuntivo pagato e Premio investito alla data di investimento;
 - Premio investito nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo;
 - per il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote attribuite;
 - Valore delle quote in base al quale è avvenuto l'acquisto.
- **SWITCH:** a seguito di un'operazione di Switch, entro 30 giorni dalla data di Switch, Aviva trasmette al Contraente la “lettera informativa dello Switch” che contiene le seguenti informazioni:
 - data dello Switch;
 - Capitale maturato nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo interessati dall'operazione alla data dello Switch;
 - relativamente al Fondo interno assicurativo:
 - numero di Quote vendute e acquistate;
 - Valore delle quote.
- **PERDITA VALORE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO:** se il Controvalore delle Quote che il Contraente detiene nel Fondo interno assicurativo si è ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei Premi pagati ed allocati nello stesso, tenuto conto di eventuali Riscatti parziali e/o Switch effettuati, entro 10 giorni lavorativi da quando si verifica l'evento, Aviva ne dà comunicazione al Contraente. Analoga informazione è trasmessa in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

10.2 – Comunicazioni del Contraente

Il Contraente può comunicare con Aviva rivolgendosi:

- al Soggetto incaricato;

oppure

- direttamente ad Aviva S.p.A. mediante:

- lettera all'indirizzo via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano;
- e-mail:

- per informazioni relative al perfezionamento del Contratto all'ufficio assunzione: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alla gestione del Contratto all'ufficio gestione: gestione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni all'ufficio liquidazione: liquidazioni_vita@aviva.com

Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, Aviva fornisce riscontro ad ogni richiesta di informazione del Contraente o degli aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni di assicurazione, all'esistenza o evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di calcolo della prestazione assicurativa.

10.3 – Area clienti “MyAviva”

Il Contraente può controllare la propria posizione (condizioni di assicurazione, l'ultima prestazione assicurata, il valore di riscatto, stato dei pagamenti dei Premi e relative scadenze) anche nell'area clienti “MyAviva” sul sito www.aviva.it. Per accedere basta selezionare il link in homepage; dopo essersi registrato, il Contraente riceve, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la password di accesso.

Nell'area clienti “MyAviva” il Contraente può effettuare anche le seguenti operazioni dispositive:

- pagamento dei Premi successivi al primo;
- richiesta di modifica delle informazioni di natura anagrafica;
- richiesta di Riscatto;
- richiesta di liquidazione della prestazione per decesso dell'Assicurato;
- richiesta di sospensione e di riattivazione del pagamento dei Premi.

Art. 11 – MODALITÀ E TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE

Per chiedere la liquidazione, occorre prima consegnare ad Aviva i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di liquidazione e a individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva con una delle seguenti modalità:

- tramite il Soggetto incaricato, compilando il “modulo di richiesta liquidazione”;
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandole ad Aviva con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le seguenti richieste possono essere effettuate dal Contraente anche accedendo alla sezione dell'area clienti “MyAviva” a lui riservata sul sito www.aviva.it:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di riscatto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria, i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato con il quale è stato sottoscritto il Contratto. In alternativa possono contattare Aviva:

- al numero verde 800.114433 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00);
- all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Qualunque sia la modalità scelta, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla documentazione indicata nell'→ allegato “DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI”.

Le richieste di liquidazione incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Le spese per procurarsi questi documenti sono a carico degli aventi diritto.

Le liquidazioni sono effettuate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti necessari.

Dopo i 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il “modulo di richiesta liquidazione” presso il Soggetto incaricato, riportata in fondo al modulo;

oppure

- la data in cui Aviva riceve la raccomandata con ricevuta di ritorno, se la richiesta di liquidazione è stata fatta direttamente ad Aviva.

Se sono riscontrate irregolarità o carenze nei documenti già prodotti, Aviva può chiedere che siano presentati di nuovo o integrati per procedere alla liquidazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 12 – PREMI

12.1 - Premio ricorrente

Il Contraente paga Premi ricorrenti che possono essere di importo costante o variare nel corso della Durata pagamento Premi.

Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato sceglie la Durata pagamento premi, l'importo del Premio ricorrente annuo e la frequenza di pagamento dei premi che può essere annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

L'importo minimo del Premio ricorrente è pari a:

- 1.200 euro in caso di frequenza di pagamento annuale;
- 300 euro in caso di frequenza di pagamento trimestrale;
- 100 euro in caso di frequenza di pagamento mensile.

L'importo massimo che può essere pagato annualmente è pari a 12.000 euro.

Con effetto dalla Ricorrenza annuale successiva, il Contraente ha la facoltà di modificare:

- la frequenza di pagamento del Premio ricorrente prescelta in precedenza;
- l'importo del Premio ricorrente stabilito, nel rispetto comunque dei limiti minimi e massimi sopra riportati.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire ad Aviva almeno 60 giorni prima della Ricorrenza annuale attraverso il Soggetto incaricato.

I Premi ricorrenti, al netto dei costi riportati al punto 20.1 – COSTI SUI PREMI, sono investiti in una delle 5 Combinazioni predefinite scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato - alle quali corrispondono la Gestione separata GEFIN e un diverso Fondo interno assicurativo -.

Le Combinazioni predefinite previste per il presente Contratto, sono le seguenti:

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	
	GESTIONE SEPARATA GEFIN	FONDO INTERNO ASSICURATIVO
Combinazione 1	50%	50% Profilo Unit 50 - Classe A
Combinazione 2	40%	60% Profilo Unit 60 - Classe A
Combinazione 3	30%	70% Profilo Unit 70 - Classe A
Combinazione 4	20%	80% Profilo Unit 80 - Classe A
Combinazione 5	10%	90% Profilo Unit 90 - Classe A

È possibile collegare al Contratto una sola Combinazioni predefinita.


Il Contraente può modificare la Combinazione predefinita come riportato all'Art. 6 – SWITCH.

12.2 – Versamenti aggiuntivi

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza il Contraente può integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di almeno 2.500 euro sottoscrivendo il "modulo di versamento aggiuntivo e/o switch".

Gli eventuali Versamenti aggiuntivi sono investiti nella Combinazione predefinita in cui è allocato il Capitale maturato al momento del pagamento e verranno ripartiti tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione e sopra riportata.

12.3 – Tutele per garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata

Per garantire nel tempo  un'equa partecipazione di tutti i Contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha stabilito che se il Contraente indica un importo da investire nella Gestione separata che, sommato al cumulo di versamenti effettuati nella Gestione separata – dal Contraente o da altri contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi - supera i 50.000.000 di euro in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare):

- è necessaria una preventiva autorizzazione dell'alta direzione di Aviva per perfezionare il Contratto o per pagare il Versamento aggiuntivo;

- in caso di Riscatto totale o parziale sono applicate le condizioni riportate al punto 21.3 - TUTELE PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO E LA STABILITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA.



PER CAPIRE MEGLIO

La Gestione separata è un particolare fondo creato da Aviva in cui confluiscono i premi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita rivalutabili; il patrimonio della Gestione viene in larga parte investito in obbligazioni e Titoli di stato. Il rendimento della Gestione separata è quindi legato agli interessi che periodicamente le attività finanziarie che compongono la Gestione stessa maturano e agli incrementi o decrementi rispetto al prezzo di acquisto originario derivanti dalla vendita delle stesse attività finanziarie. Per garantire un equilibrio tra investimenti e disinvestimenti nonché un certo grado di stabilità nei rendimenti della Gestione separata, vengono quindi stabiliti importi massimi in entrata o in uscita, determinati sulla base delle caratteristiche della Gestione stessa, che possono essere liberamente movimentati in un determinato periodo di tempo da parte di Contraenti tra loro collegati quali ad esempio: rapporti di controllo e di collegamento societario. La determinazione di un importo massimo che è possibile investire garantisce quindi che, anche in situazioni di mercato non particolarmente favorevoli, venga assicurata la stabilità dei rendimenti e quindi un'equa partecipazione di tutti i Contraenti.

Art. 13 – TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

13.1 – Tempistiche di pagamento del Premio ricorrente e dei Versamenti aggiuntivi

Il primo Premio ricorrente viene pagato alla Data di perfezionamento del Contratto e i successivi, a condizione che l'Assicurato sia in vita, alle successive ricorrenze.

Il pagamento di ciascun Versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione del “modulo versamenti aggiuntivi e/o sostituzioni” e viene quietanzato direttamente sul modulo stesso.

È possibile effettuare un Versamento aggiuntivo se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, il Versamento aggiuntivo può essere effettuato a partire dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in Quote della precedente operazione richiesta.

13.2 – Sospensione e ripresa del pagamento dei Premi ricorrenti

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. Se il Contraente ha sospeso il pagamento dei Premi ricorrenti ha la facoltà di riprendere il pagamento in qualsiasi momento, nell'ambito della Durata pagamento premi inizialmente prescelta, senza dover pagare i Premi o le rate di premio arretrate.

13.2 – Modalità di pagamento

I premi (Premi ricorrenti e Versamenti aggiuntivi) sono pagati con addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso FinecoBank S.p.A..

La documentazione contabile del competente Istituto di credito ne attesta il pagamento.

Non è possibile pagare i Premi in contanti.

I Premi ricorrenti successivi al primo possono essere pagati anche accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'area clienti “MyAviva”, alle condizioni in essa riportate. L'area clienti è disponibile sul sito www.aviva.it.

Aviva trasmette al Contraente:

- entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, una “lettera contrattuale di conferma”;
- alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) nel corso della Durata contrattuale, una “lettera di conferma cumulativa” per i Premi ricorrenti versati nel semestre;
- a seguito del pagamento di un Versamento aggiuntivo, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento una “lettera di conferma versamento aggiuntivo”


il cui contenuto è riportato al punto 10.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 14 – PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si perfeziona quando il Contraente insieme all'Assicurato - se persona diversa – sottoscrive la Proposta-certificato e paga il primo Premio ricorrente (o la prima rata di Premio in caso di frazionamento dello stesso).

Il Contratto si perfeziona solo se sono stati prima rispettati gli obblighi di  adeguata verifica della clientela attraverso la compilazione del relativo modulo.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1 - PRESTAZIONE, decorrono dal 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, purché Aviva abbia incassato il Premio.

Aviva conferma la Data di decorrenza e l'entrata in vigore del Contratto trasmettendo al Contraente una "lettera contrattuale di conferma" il cui contenuto è riportato al punto 10.1 – COMUNICAZIONI DI AVIVA.



PER CAPIRE MEGLIO

Il riciclaggio di denaro è l'atto di reinvestire capitali accumulati in modo illegale tramite attività apparentemente lecite quali, ad esempio, la sottoscrizione di un contratto di assicurazione.

La normativa antiriciclaggio pone anche alle imprese di assicurazione l'obbligo di verificare, a scopo preventivo, la propria clientela attraverso un'indagine denominata "adeguata verifica".

Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO E DURATA PAGAMENTO PREMI

15.1 - Durata del contratto

Il Contratto dura per  tutta la vita dell'Assicurato.



PER CAPIRE MEGLIO

Le forme assicurative "a vita intera" come il presente Contratto non hanno una scadenza e la durata coincide con la vita dell'Assicurato; questo significa che la prestazione viene liquidata esclusivamente al decesso dell'Assicurato. In ogni caso il Contraente può riscattare il capitale maturato anche prima del decesso dell'Assicurato accollandosi eventuali costi aggiuntivi.

Nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente" del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE viene indicato il periodo minimo di detenzione raccomandato che rappresenta un'indicazione del periodo minimo di mantenimento del presente prodotto assicurativo al fine di coprire almeno i costi iniziali.

15.2 - Durata pagamento premi

La Durata pagamento premi è scelta dal Contraente quando sottoscrive la Proposta-certificato e non può essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni.

La Durata pagamento premi non può essere modificata.

Art. 16 – SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

Questo Contratto non prevede la sospensione delle garanzie che restano in vigore anche a seguito della sospensione del pagamento dei Premi ricorrenti.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 17 – REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Questo Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di perfezionamento dello stesso.

Art. 18 – DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento.

Il Recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che è estinto dall'origine. Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso con una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato;
- inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato;
- inviando all'ufficio gestione di Aviva un'e-mail contenente la richiesta firmata dal Contraente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso (→ allegato "ESEMPI"), Aviva rimborsa al Contraente:

- se Aviva riceve la richiesta di Recesso prima della Data di decorrenza: il primo Premio ricorrente pagato;
- se Aviva riceve la richiesta di Recesso dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 - parte del Premio ricorrente destinata alla Gestione separata;
 - parte del Premio ricorrente destinata al Fondo interno assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data in Aviva riceve la comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative alla sola parte del Capitale investita nel Fondo interno assicurativo.

Dopo i 30 giorni Aviva liquida gli interessi legali a partire dal termine stesso.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto termina solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di Recesso;
- decesso dell'Assicurato;
- liquidazione del valore di Riscatto totale.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 20 – COSTI

20.1 - Costi sui premi

Sull'importo del Premio ricorrente (o di ciascuna rata di premio in caso di frazionamento dello stesso) e su ogni Versamento aggiuntivo Aviva trattiene **un caricamento percentuale pari al 2%**.

20.2 - Costo applicato con prelievo sul rendimento della Gestione separata

Aviva preleva ogni anno dal Rendimento finanziario della Gestione separata **una Commissione di gestione pari all'1,30%**.

La Commissione di gestione comprende il costo per la Maggiorazione caso morte dello 0,05% annuo.

La Commissione di gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso minimo garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta (Percentuale della commissione differita) verrà recuperata

negli anni successivi da parte di Aviva secondo quanto riportato all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

20.3 - Costi dei Fondi interni assicurativi

Aviva trattiene ogni anno dai Fondi interni assicurativi una **Commissione di gestione** pari alle seguenti percentuali:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO	% COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
Profilo Unit 50 - Classe A	2,10%
Profilo Unit 60 - Classe A	2,20%
Profilo Unit 70 - Classe A	2,30%
Profilo Unit 80 - Classe A	2,45%
Profilo Unit 90 - Classe A	2,50%

La commissione di gestione è trattenuta giornalmente e incide quindi sul Valore delle quote di ciascun Fondo interno assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo.

I Fondi interni assicurativi non prevedono alcuna commissione di performance.

La Commissione di gestione comprende il costo per la Maggiorazione caso morte dello 0,05% annuo.

20.4 - Costi di riscatto

I costi applicati in caso di Riscatto totale e parziale sono riportati all'Art. 21 - RISCATTO.

20.5 - Costi per switch

Non sono previsti costi.



PER CAPIRE MEGLIO

Nella sezione **“Quali sono i costi”** del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, consegnato prima della sottoscrizione, viene rappresentato l'andamento dei Costi nel corso della Durata del contratto e l'impatto di tali costi sul rendimento.



SONO PREVISTI RISCATTI?

Art. 21 – RISCATTO

Se è trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può riscuotere il valore di Riscatto del tutto o in parte.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la parte residua di Capitale maturato.

Per esercitare il Riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del “modulo di richiesta di liquidazione”;
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A. - Via A. Scarsellini n. 14 20161 Milano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'area clienti “MyAviva” disponibile sul sito www.aviva.it.

Nella richiesta il Contraente deve indicare la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto nella sezione IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO dell'→allegato “DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI”.

Aviva liquida al Contraente il valore di Riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni sul valore di riscatto ad Aviva, che le fornisce nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni da quando riceve la richiesta.

Inoltre, il Contraente può richiedere in ogni momento ad Aviva in forma scritta il Valore della quota del Fondo interno assicurativo e i valori di riscatto espressi a titolo esemplificativo in funzione di un Capitale maturato pari a 100 euro. Aviva risponde al Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

21.1 - Riscatto totale

Il Capitale maturato da riscattare è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore alla Ricorrenza annua che precede o coincide con la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto, rivalutato per il tempo trascorso dalla Ricorrenza annua alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;
- eventuali parti di capitale acquisite con Premi o rate dei Premi ricorrenti – in caso di frazionamento del Premio –, i Versamenti aggiuntivi e/o operazioni di Switch nella Gestione separata, effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;
- la somma dei due precedenti punti viene diminuita delle eventuali parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch effettuati dopo l'ultima Ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto;
- Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto.

Il **valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue**, determinate in base alla data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	3,50%
nel corso del 3° anno	2,50%
nel corso del 4° anno	1,50%
nel corso del 5° anno	1,00%
nel corso del 6° anno	0,75%
nel corso del 7° anno	0,50%
dal 8° anno in poi	Nessuna penalità

Per data in cui Aviva riceve la richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto incaricato, ovvero da parte di Aviva in caso di invio a mezzo posta.

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punti a), b) e c) sono indicati all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

Esempio – determinazione del valore di Riscatto totale

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza		10/02/2020
Data di ricevimento della richiesta di riscatto		01/03/2021
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto (A)		5.045,76
Penale di riscatto del 2° anno	3,50%	
Importo della penalità di riscatto (B)		- 176,60
Valore di riscatto (A-B)		4.869,15

21.2 - Riscatto parziale

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra il Fondo interno assicurativo e la Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Le penalità indicate per il Riscatto totale sono applicate alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo investito nella Gestione separata (cioè la differenza fra il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni) continua a rivalutarsi ad ogni successiva Ricorrenza annua secondo quanto previsto all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

La liquidazione parziale del valore di riscatto è possibile se:

- l'importo netto del Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro;
- il Capitale maturato residuo nella Gestione separata dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro;
- il Capitale maturato residuo nel Fondo interno assicurativo dopo il Riscatto parziale è pari ad almeno 1.200 euro;
- non viene richiesta nei 60 giorni che precedono la Ricorrenza annuale del Contratto.

È possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale se non ci sono altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale può essere richiesta dal giorno lavorativo dopo la data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.




Al momento del Riscatto l'importo liquidato può risultare inferiore a quanto pagato per uno o più motivi:

- deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo
- applicazione dei costi previsti dal Contratto
- eventuali penalità di riscatto.

Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione separata GEFIN, Aviva garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

21.3 - Tutele per garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata

Al fine di garantire nel tempo  un'equa partecipazione di tutti i contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata e garantire l'equilibrio e la stabilità della stessa, Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata. In tale periodo di permanenza minima, in caso di importi di Riscatto parziale o totale superiori all'importo massimo di 75.000.000 euro **le penali di riscatto sopra riportate verranno aumentate del 50% con un minimo dell'1% limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata.**

L'importo massimo dei Riscatti parziali/totali viene calcolato sommando il cumulo dei riscatti effettuati dalla Gestione separata, in un periodo di osservazione di 12 mesi (anno solare), dal Contraente o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi.




PER CAPIRE MEGLIO

Come per i presidi di tutela posti per il pagamento dei premi, la determinazione di un importo massimo che è possibile riscattare in un determinato periodo temporale garantisce che, anche in situazioni di mercato non particolarmente favorevoli, venga assicurata la stabilità dei rendimenti e quindi un'equa partecipazione di tutti i restanti Contraenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Art. 22 – BENEFICIARI

22.1 – Scelta dei Beneficiari e del referente terzo

 Il Beneficiario ha diritto di ricevere la liquidazione della prestazione quando si verifica il decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale. Il Beneficiario viene indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato.

Il Contraente può scegliere:

- il Beneficiario in forma nominativa (indicando anche i relativi dati anagrafici);
- il Beneficiario in forma generica (ad esempio “gli eredi”).

Per specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Aviva può fare riferimento se si verifica il decesso dell’Assicurato.

Non è consentito indicare quale Beneficiario il Soggetto incaricato.



PER CAPIRE MEGLIO

La figura del Beneficiario è molto importante in un contratto di assicurazione sulla vita. La sua designazione è una sorta di “contratto nel contratto” che permette al Beneficiario di ricevere la prestazione come un diritto proprio, per cui il capitale non è soggetto alle imposte di successione. Inoltre il Contraente è libero di nominare chi vuole, anche persone diverse dai suoi eredi.

Proprio per questo motivo è importante permettere all’impresa di assicurazione di rintracciare facilmente i beneficiari: nella pagina introduttiva del presente Set informativo sono riportate in tema di polizze “dormienti” alcune istruzioni che è bene leggere con attenzione prima della sottoscrizione della Proposta.

22.2 - Modifica dei Beneficiari

Il Contraente deve comunicare per scritto ad Aviva la scelta dei Beneficiari, l’eventuale Referente terzo nonché le eventuali revoche e modifiche degli stessi.

Revoche e modifiche dei soli Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché vi si faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivale alla scelta dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

La scelta dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari hanno dichiarato per scritto ad Aviva rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l’evento, i Beneficiari hanno comunicato per scritto ad Aviva di voler accettare il beneficio.

ASPETTI NORMATIVI

Art. 23 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può  cedere ad altri il Contratto, può costituirlo in  pegno in favore di un terzo o comunque  vincolare le somme assicurate.

Questi atti sono efficaci solo quando Aviva emette apposita appendice al Contratto, dopo aver ricevuto una richiesta del Contraente effettuata con una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi direttamente al Soggetto incaricato;
- inviando ad Aviva una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- inviando all’ufficio gestione di Aviva un’e-mail contenente la richiesta firmata dal Contraente.

Aviva invia l’appendice entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Contraente.

Se il Contraente vuole cedere il Contratto ad altro soggetto che ha residenza, domicilio o sede legale in un Paese estero, Aviva può rifiutare la richiesta o riservarsi di proporre soluzioni alternative coerenti con la necessità del Contraente.

Il Contratto è stato realizzato nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai soggetti con residenza, domicilio o sede legale in Italia: pertanto Aviva non si assume alcuna responsabilità e non presta consulenza sul diverso trattamento fiscale che potrebbe derivare dall’applicazione di leggi non italiane.

Nel caso di vincolo, le successive operazioni di liquidazione non possono avvenire se non con l’assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

È vietato cedere il Contratto o costituire un vincolo o un pegno a favore del Soggetto incaricato.



PER CAPIRE MEGLIO

Il contratto di assicurazione sulla vita può essere dato in pegno, può cioè diventare una garanzia per un impegno finanziario preso dal Contraente. Se il Contraente viene meno ai suoi impegni con il creditore, quest'ultimo potrà riscattare il contratto di assicurazione ed entrare in possesso delle somme dovute. Costituisce quindi oggetto del pegno la prestazione assicurativa alla scadenza del contratto, o la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'assicurato. Il pegno viene costituito mediante atto scritto e notificato all'impresa di assicurazione che ne prende atto con un'appendice al contratto.

Il contratto di assicurazione sulla vita può essere ceduto ad un altro Contraente; in questo caso il Contraente originario trasferisce di fatto tutti i diritti e gli oneri del contratto ad un altro soggetto, informandone l'impresa di assicurazione. Un caso di cessione è anche quello che si verifica quando muore il Contraente ma il contratto resta operante perché l'assicurato è un'altra persona. In tal caso al Contraente originario subentrano uno o più dei suoi eredi.

Con il vincolo del contratto di assicurazione sulla vita è come se il Contraente designasse un terzo Beneficiario che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni. A differenza del pegno, in questo caso il creditore vincolatario non può agire sul contratto riscattandolo ma solo fare valere i suoi diritti quando l'impresa di assicurazione deve pagare la prestazione in caso di decesso o a scadenza. Il vincolo risulta anch'esso da un'appendice al contratto.

Art. 24 – FORO COMPETENTE

Foro competente è solo quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti che derivano dal Contratto.

In caso di controversia è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ma prima è obbligatorio il tentativo di mediazione¹ rivolgendosi a un organismo di mediazione imparziale iscritto nel registro presso il Ministero di Giustizia con sede nel luogo del giudice territorialmente competente.

Art. 25 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non regolato dal Contratto valgono le norme della legge italiana applicabili.

¹ Previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ALLEGATI

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L’acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in Altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi;
 - ii) Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

LIMITI DI INVESTIMENTO GEFIN			
		LIMITI	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- 1) PROFILO UNIT 50
- 2) PROFILO UNIT 60
- 3) PROFILO UNIT 70
- 4) PROFILO UNIT 80
- 5) PROFILO UNIT 90

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE". Per ogni Fondo sono disponibili alla sottoscrizione due o più distinte classi di quote, che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione applicata al Fondo, come specificato al successivo Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

La composizione degli investimenti, lo stile gestionale e il profilo di rischio di ogni Fondo non variano al variare della classe di quote. Inoltre, le classi di quote di ciascun fondo godono di uguale trattamento in materia di riscatto e di informazione.

I criteri di accesso ad ogni classe di quote vengono definiti in base alle Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo al quale i fondi vengono collegati.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente stesso all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente, come descritto al successivo Art. 11 "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione dei Fondi Interni Assicurativi è l'euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo dei Fondi è quello di consentire una crescita del capitale nel lungo termine attraverso un approccio flessibile e senza vincoli predeterminati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.

I Fondi Interni Assicurativi sono gestiti mediante un'esposizione ai mercati azionari ed obbligazionari, appartenenti a qualsiasi settore economico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere di investire in altre asset class, quali strumenti monetari e, indirettamente, commodity e real estate.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote e delle azioni degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;

- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo prevede due o più distinte classi di quote.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo. La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per composizione del portafoglio e profilo di rischio.

La caratteristica dei Fondi è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in parti di Organismi di Investimento Collettivo in valori Mobiliari (OICR) sia di diritto italiano, sia di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e successive modifiche (c.d. "armonizzati").

Non è esclusa la possibilità di investire, in misura principale, in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA.

È prevista la facoltà di investire in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di capitale, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, strumenti del mercato monetario ed ETF, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio dei Fondo Interno Assicurativo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati dall'Impresa attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi, saranno riconosciuti agli stessi e pertanto andranno a beneficio dei Contraenti.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo e del profilo di rischio di ciascun Fondo e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo Art. 7 "CRITERI D'INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di affidare la gestione dei Fondi e le relative scelte di investimento a società appartenenti al Gruppo Aviva o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

7.1 PROFILO UNIT 50

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	50%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.2 PROFILO UNIT 60

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	60%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.3 PROFILO UNIT 70

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.4 PROFILO UNIT 80

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	90%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

7.5 PROFILO UNIT 90

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	20%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di assicurazione applica commissioni di gestione differenti all'interno del medesimo Fondo Interno Assicurativo, in funzione della classe di quote.

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione. Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione di ciascuna delle classi di quote dei Fondi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari alle seguenti percentuali su base annua

Fondo Interno Assicurativo	Commissione di gestione annua
PROFILO UNIT 50	
✓ Classe A	2,10%
✓ Classe B	1.80%
✓ Classe C	2.30%
PROFILO UNIT 60	
✓ Classe A	2,20%
✓ Classe B	1.85%
✓ Classe C	2.35%
PROFILO UNIT 70	
✓ Classe A	2,30%
✓ Classe B	1.90%
✓ Classe C	2.40%
✓ Classe D	2,45%
✓ Classe E	2,25%
✓ Classe F	1,95%
✓ Classe G	1,55%
✓ Classe H	1,25%
✓ Classe I	0,48%
PROFILO UNIT 80	
✓ Classe A	2,45%
✓ Classe B	1.95%
PROFILO UNIT 90	

✓ Classe A	2,50%
✓ Classe B	2.00%
✓ Classe C	2.30%
✓ Classe D	1.60%
✓ Classe E	1.30%
✓ Classe F	0,48%

L'applicazione di commissioni di gestione differenti, all'interno del medesimo fondo interno, è giustificata dalle diverse categorie di investitori e/o dal differente livello di caricamento o scontistica dei prodotti ai quali i fondi interni sono collegati, secondo criteri oggettivi declinati nello specifico dalla documentazione contrattuale.

- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, per ciascuna delle classi di quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
- e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR. Sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,50% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto senza penalità. Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 2,00% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore di ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il valore monetario delle eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalla Società di Gestione sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sui Fondi Interni Assicurativi non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

9.1 MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle due classi di quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

L'impresa di Assicurazione adotta una metodologia di calcolo del valore della quota che garantisce a tutte le classi di quote la medesima performance, al lordo delle commissioni di gestione.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito

di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

L'Impresa di Assicurazione pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore delle quote dei Fondi, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione avverrà entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

9.2 TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati; al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige separatamente il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni, che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione alla fine di ogni esercizio, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1. "ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di un Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione, avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

DOCUMENTI PER RICHIEDERE LE LIQUIDAZIONI

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Per una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva e i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Per ottenere la liquidazione della prestazione occorre inviare ad Aviva:

1. richiesta di liquidazione;
2. certificato di morte;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. documentazione medica.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- Deve essere firmata e riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE: occorre firmare e indicare il codice IBAN del conto intestato al Beneficiario sul quale verrà effettuata la liquidazione;
- CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza se non coincide con il beneficiario;
- PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) E FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo, viene richiesto di fornire il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto).

Documenti da allegare:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

È richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che deve riportare che: *"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare"*:

a. se non c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):

- che non esistono disposizioni testamentarie;
- se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati;

b. se c'è testamento (fac-simili della dichiarazione sul sito www.aviva.it):

- che il testamento presentato è l'unico valido o, nel caso di più testamenti, quale è l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
- allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- se i Beneficiari sono gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati;
- se i Beneficiari sono gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari (cioè soggetto a favore dei quali è fatta una specifica disposizione testamentaria); solo se il testamento dispone solo di legati è necessario indicare tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ce ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve riportare anche:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;

- se tra gli eredi ci sono “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA:

i) In caso di morte naturale:

Relazione Sanitaria del Medico Curante (fac-simile sul sito www.aviva.it), attentamente e scrupolosamente compilata in ogni parte, che deve riportare la causa e il luogo del decesso, eventuali patologie pregresse e/o fattori di rischio (esempio: ipertensione, diabete, fumo, obesità) con il relativo mese e anno di insorgenza ed eventuali terapie farmacologiche su base continuativa con la specifica del mese e dell’anno di inizio trattamento.

Aviva può chiedere ulteriore documentazione (per esempio: modulo ISTAT rilasciato dal Comune, lettere di dimissioni e/o cartelle cliniche relative a precedenti ricoveri, verbale di invalidità civile) se dalla Relazione Sanitaria del medico curante emergono:

- a. elementi discordanti, che non chiariscono la data di insorgenza di patologie o inizio trattamento farmacologico;
 - b. informazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti (esempio: causa del decesso correlato con patologie pregresse per le quali non è indicata la data di insorgenza, decessi avvenuti nel primo anno di copertura, decessi causati da malattie che hanno colpito l’assicurato in giovane età, decessi avvenuti in seguito a malattie professionali, infettive e virali, decessi avvenuti in Paesi Esteri);
 - c. informazioni che contrastano con quanto dichiarato dall’Assicurato in fase di sottoscrizione (dichiarazioni di buono stato di salute o risposte fornite nel questionario anamnestico/sanitario).
- ii) In caso di morte violenta – Infortunio, omicidio o suicidio - oltre all’eventuale documentazione necessaria per decesso naturale, Aviva deve ricevere copia del verbale dell’Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, con la copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il Beneficiario che ha particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti per la liquidazione dell’indennizzo può dare mandato ad Aviva perché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati sensibili, si sostituisca a lui nella richiesta.

CASI PARTICOLARI

Oltre alla documentazione sopra riportata, Aviva deve ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- MINORI/INTERDETTI/INCAPACI:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizza il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l’importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato. Per importi entro euro 2.500,00 è possibile compilare e sottoscrivere una manleva (fac-simile sul sito www.aviva.it nella sezione “moduli”);
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del tutore (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l’informativa.

- PRESENZA DI UN PROCURATORE:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l’autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (non sono valide le procure rilasciate per pratiche successorie);
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del procuratore (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l’informativa.

- BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- documentazione che attesta l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
- copia della delibera di nomina del legale rappresentante (esecutore), o documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evince il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;

- copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del legale rappresentante (esecutore), con conferma di aver ricevuto e letto l'informativa.
- **BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE:**
 - dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evince se il soggetto beneficiario è residente in Italia, se esercita o meno attività commerciale con scopo di lucro. Questa indicazione è necessaria per applicare in modo corretto la tassazione in sede di liquidazione. Aviva garantisce la massima riservatezza riguardo alle informazioni citate.
- **LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE**, per le successioni aperte dopo il 3 ottobre 2006²:
 - denuncia di successione o relativa integrazione, che riporta a titolo di credito l'importo che deriva dalla liquidazione della polizza;
 - oppure
 - la dichiarazione di esonero che può essere presentata solo dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del defunto non deve superare 25.822,84 euro;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del defunto non deve superare 100.000,00 euro.
- **IN CASO DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:**
 - Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Se la richiesta di liquidazione è effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve compilare il "modulo di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte sono direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.

Se la richiesta di liquidazione NON è effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve inviare ad Aviva:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN³. Solo per le persone fisiche, se il Contraente o l'Intestatario non ha residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si è in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto deve fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;
- in presenza dell'Esecutore dell'operazione: deve essere allegata copia della procura, che attesta i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre, in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante deve comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Se si esercita l'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, ogni anno deve essere inviato ad Aviva il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal Comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita può essere certificata con una

² Legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006.

³ Accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014.

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio Comune di residenza o da altra autorità competente (cancelleria, notaio);

- se il Contraente è una persona giuridica, oltre alla documentazione sopra riportata, deve inviare anche:
 - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio è soddisfatto se la percentuale corrisponde al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
 - copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata.

ESEMPI

Gli importi riportati sono meramente indicativi e basati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del Contratto; tali importi quindi non impegnano in alcun modo Aviva.

Esempio – determinazione del Capitale caso morte

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	10/02/2020	
Data di ricevimento della richiesta di decesso	01/04/2022	
Premi ricorrenti pagati alla data del decesso (50% in Gestione interna – 50% nel Fondo interno assicurativo)		7.500,00
GESTIONE INTERNA SEPARATA*		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A)		3.746,77
* Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione separata pari al 3,00%.		
FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione		5,25
Numero delle quote del 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione	490,00	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		2.572,50
CASO 2 - DIMINUIZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione		4,75
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione	490,00	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		2.327,50
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 1		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		6.319,27
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato 50 anni)	2,00%	
Maggiorazione caso morte (C)		126,39
Capitale caso morte (A+B+C)		6.445,65
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 2		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		6.074,27
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato 50 anni)	2,00%	
Maggiorazione caso morte (C)		121,49
Capitale caso morte (A+B+C)		6.195,75

Esempio – Premio rimborsato in caso di esercizio del diritto di Recesso

		ESEMPIO 1 (AUMENTO DEL VALORE DELLE QUOTE)	ESEMPIO 2 (DIMINUZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE)
Premio ricorrente pagato	2.500,00		
Capitale investito	2.450,00		
Premio allocato nella Gestione separata (A)	1.250,00		
Premio allocato nel Fondo interno assicurativo (B)	1.250,00		
Valore delle quote alla Data di decorrenza (C)	5,00		
Numero di Quote (D)	245,00		
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso (E)		5,25	4,75
Premio rimborsato in caso di recesso dopo la Data di decorrenza $A+(B-(C-E)*D)$		2.561,25	2.438,75

Esempio – valore di Riscatto totale

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	10/02/2020	
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/03/2021	
Premi ricorrenti pagati alla data del riscatto (50% in Gestione interna – 50% nel Fondo interno assicurativo)		5.000,00
GESTIONE INTERNA SEPARATA*		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione		3.746,77
* Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione separata pari al 3,00%.		
FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto		5,25
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto	490,00	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		2.572,50
CASO 2 - DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto		4,75
Numero delle quote il 2° giorno di Borsa aperta dopo la data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto	490,00	
Controvalore del capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		2.327,50
VALORE DI RISCATTO RELATIVO AL CASO 1		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto (A+B)		6.319,27
Penale di riscatto nel corso del 2° anno	2,50%	
Importo relativo alla penale di riscatto (C)		- 157,98
Riscatto totale (A+B-C)		6.161,28
VALORE DI RISCATTO RELATIVO AL CASO 2		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione di riscatto (A+B)		6.074,27
Penale di riscatto nel corso del 2° anno	2,50%	
Importo relativo alla penale di riscatto (C)		- 151,86
Riscatto totale (A+B-C)		5.922,41

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Le società vita del Gruppo Aviva in Italia: Aviva Life S.p.A., Aviva Vita S.p.A., Aviva S.p.A., con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la "Società"), agiscono, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'Assicurato/Contraente/Beneficiario (di seguito l'"Interessato") ai sensi della polizza assicurativa (la "Polizza") a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata. I dati personali sono stati raccolti e trasmessi alla Società attraverso l'intermediario.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l'Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

Si precisa, altresì, che i dati personali condivisi dall'interessato all'interno delle pagine Aviva presenti sulle piattaforme social verranno trattati sia dal gestore della piattaforma, in linea con la propria informativa privacy che dal Gruppo Aviva, sulla base della presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- a) **FINALITÀ ASSICURATIVE:** I dati personali dell'Interessato vengono trattati
 - ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (compresa la valutazione del rischio assicurativo, effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività della rete distributiva di cui si avvalgono le Società) e
 - per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
- b) **FINALITÀ PER ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI LEGALI:** i dati raccolti potranno essere trattati per adempiere ad un obbligo legale, come ad es. gli adempimenti previsti dalla normativa di settore applicabile, dati comunicati all'INPS o alle Autorità Fiscali per l'adempimento degli obblighi fiscali, all'Autorità di vigilanza per il settore assicurativo per l'adempimento dei suoi provvedimenti e delle normative regolamentari in tale ambito, alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio e antifrode, ai soggetti autorizzati in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Security & Data Governance, Data Quality, Protezione del trattamento dei dati personali e per l'ottemperanza a provvedimenti giudiziari.
- c) **ULTERIORI FINALITÀ:** nei limiti in cui detti trattamenti non possano essere svolti tramite dati anonimi e fermo restando che i dati saranno trattati per la durata e nei limiti strettamente necessari per perseguimento di detta finalità;
 - Attività di test, sicurezza informatica e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
 - Reportistica e analisi statistiche dell'attività della rete distributiva per valutazione della performance della rete e invio comunicazioni informative agli agenti;
 - Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi e partecipazione a focus group consumatori;
 - Consultazione di sistemi di informazioni creditizia per finalità connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato, prevenzione del rischio di frodi e del furto d'identità.

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per adempiere ad obblighi di legge (paragrafo 3 b) e per le FINALITÀ ASSICURATIVE (paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento per il perseguimento delle ULTERIORI FINALITÀ (paragrafo 3 c) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le tali Finalità non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento, fatti salvi i casi in cui il Titolare detenga un motivo legittimo prevalente, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le ULTERIORI FINALITÀ.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Premessa la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, **l'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento e gratuitamente:**

- a) avere **accesso ai dati personali**: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le **finalità** del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'**aggiornamento**, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la **cancellazione**, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) **revocare**, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) **opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse;
- g) chiedere alla Società la **limitazione del trattamento** dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- h) **opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- i) chiedere la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- j) ottenere la **portabilità** dei dati che lo riguardano;
- k) proporre reclamo al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ove ne sussistano i presupposti, contatti: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785.

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via **mail** al seguente indirizzo: **dpo.italia@aviva.com**, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano. Al fine di semplificare il processo di riscontro delle richieste di accesso ai dati personali, si precisa che nel caso di esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, il richiedente è tenuto ad identificarsi trasmettendo **copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale**; nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio o di residenza a cui far pervenire il riscontro dell'interessato. Qualora l'interessato si avvalga di un legale rappresentante, perché la richiesta sia presa in carico, il legale rappresentante deve trasmettere copia della delega, copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale della persona che rappresenta, nel caso in cui la richiesta venga presentata a mezzo di posta ordinaria, è necessario trasmettere in forma leggibile e chiara l'indirizzo di domicilio.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy del sito internet www.aviva.it

GLOSSARIO

Definiamo i principali termini utilizzati

Assicurato: persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Quando si verifica il decesso, il Contratto cessa e Aviva paga il Capitale caso morte.

Aviva (Impresa di assicurazione): l'Impresa di assicurazione con cui il Contraente stipula il presente Contratto è **Aviva S.p.A.**, una delle Società del Gruppo Aviva in Italia.

Beneficiario: il soggetto che riceve da Aviva la prestazione quando si verifica il decesso dell'Assicurato. I Beneficiari possono essere anche più di uno e vengono indicati dal Contraente sulla Proposta-Certificato. Il Contraente può sostituire nel tempo il Beneficiario o indicarlo sul proprio testamento. La scelta del Beneficiario è libera e può anche non trattarsi di una persona fisica.

Borsa aperta: si intendono i giorni di apertura dei mercati organizzati da Borsa italiana S.p.A..

Capitale caso morte: è l'importo che Aviva liquida in caso di decesso dell'Assicurato. Il capitale è calcolato in base al valore dell'investimento (Capitale maturato) alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione con l'aggiunta di un importo chiamato Maggiorazione caso morte. Aviva, oltre a tale Maggiorazione, garantisce la restituzione del Capitale investito nella Gestione Separata.

Capitale maturato: è il valore che assume nel corso del Contratto il Capitale investito e sulla cui base Aviva effettua la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato o del valore di Riscatto.

Capitale investito: parte dei Premi pagati (Premi ricorrenti o rate di Premio ed eventuali Versamenti aggiuntivi) che viene effettivamente investita nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo.

Caricamento: parte dei Premi pagati che non viene investita e che è trattenuta per coprire i costi commerciali e amministrativi di Aviva.

Combinazione predefinita: sono le possibili ripartizioni del Capitale maturato tra Gestione separata e Fondo interno assicurativo. Al Contratto può essere abbinato solo una tra le 5 Combinazioni predefinite previste; ad ogni Combinazione corrisponde un diverso Fondo interno assicurativo.

Commissione di gestione: è il costo che Aviva trattiene annualmente dal Rendimento finanziario della Gestione separata e giornalmente dal patrimonio complessivo di ciascun Fondo interno assicurativo per la sua attività di gestione finanziaria.

Commissione differita: importo delle Commissioni di gestione da recuperare da parte di Aviva determinato applicando la percentuale della Commissione differita al Capitale maturato – investito nella Gestione separata – alla ricorrenza annua precedente e alle eventuali quote di capitale derivanti dalle rate di Premio ricorrente – in caso di frazionamento dello stesso – da eventuali Versamenti aggiuntivi o Switch effettuati nel corso dell'ultimo anno.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e paga i Premi ad Aviva.

Contratto: contratto di assicurazione sulla vita in base al quale Aviva effettua la gestione finanziaria del Capitale investito e si impegna a liquidare le prestazioni previste.

Controvalore: valore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo calcolato ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore si ottiene moltiplicando il Valore della quota del Fondo interno assicurativo ad una determinata data per il numero delle Quote possedute in quel momento dal Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale maturato allocato nella Gestione separata.

Data di decorrenza: data di inizio delle garanzie previste dal Contratto ossia il 2° giorno di Borsa aperto dopo la data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, purchè Aviva abbia incassato il Premio.

Data di perfezionamento (Data di conclusione): il Contratto si perfeziona quando viene sottoscritta la Proposta-certificato da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene pagato il primo Premio ricorrente (o la prima rata di premio in caso di frazionamento dello stesso).

Durata del contratto (Durata contrattuale): periodo durante il quale il Contratto produce i suoi effetti cioè l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Durata pagamento premi: periodo che intercorre tra la Data di decorrenza del Contratto e la scadenza del piano di pagamento dei premi previsto dal Contratto e stabilito dal Contraente quando sottoscrive la Proposta-certificato.

Fondo interno assicurativo: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno di Aviva, gestito separatamente dalle altre sue attività e suddiviso in Quote (unit).

Gestione separata: fondo per la gestione delle polizze rivalutabili costituito all'interno di Aviva e gestito separatamente dalle altre sue attività. Dal Rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione separata.

Indice di solvibilità: rappresenta una misura della stabilità finanziaria di Aviva, calcolata in proporzione agli impegni assunti da Aviva nei confronti degli Assicurati.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura assicurativa prestata da Aviva e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Opzione da capitale in rendita: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia convertita in una rendita vitalizia.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuata sulla base di criteri fissati dalla normativa antiriciclaggio.

Percentuale della commissione differita: differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata. Tale percentuale verrà recuperata da Aviva negli anni successivi, garantendo in ogni caso la conservazione del Capitale maturato.

Premi investiti: somma dei Premi pagati dal Contraente – Premi ricorrenti o rate di Premi ricorrenti e Versamenti aggiuntivi – al netto dei costi gravanti sui premi previsti dal Contratto e trattenuti da Aviva. I Premi investiti coincidono con il Capitale investito.

Premi pagati: somma dei Premi ricorrenti o delle rate di Premi ricorrenti e di eventuali Versamenti aggiuntivi pagati dal Contraente nel corso della Durata del contratto, comprensiva dei costi trattenuti da Aviva e non investiti.

Premio ricorrente: importo annuale che il Contraente sceglie di pagare per tutta la Durata pagamento premi. Il Premio annuale può essere frazionato in rate.

Proposta-certificato: è il documento con il quale si forma il Contratto e che ne attesta il perfezionamento.

Quota: unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno assicurativo ed il cui valore varia nel tempo in base all'andamento della gestione finanziaria. Con Il Capitale investito nel Fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Referente terzo: persona scelta dal Contraente, diversa da Beneficiario, cui Aviva può far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata realizzato nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Ricorrenza annua: ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto.

Riscatto totale: possibilità del Contraente di interrompere il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato alla data della richiesta.

Riscatto parziale: possibilità del Contraente di ottenere la liquidazione di una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: importo che viene attribuito alla ricorrenza annua, al Capitale maturato investito nella Gestione separata al netto delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

Set informativo: insieme dei documenti relativi al prodotto predisposti da Aviva e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il set informativo è pubblicato anche sul sito internet di Aviva.

Soggetto incaricato: FinecoBank S.p.A. tramite il quale è stato stipulato il Contratto.

Switch: operazione predisposta dal Contraente per modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo collegati al presente Contratto. Lo Switch determina il passaggio in un'altra Combinazione predefinita oppure il ribilanciamento nella stessa Combinazione dell'allocazione del Capitale maturato al fine di ripristinare le percentuali iniziali di ripartizione tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo.

Tasso minimo garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che Aviva garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione separata. Per questo Contratto, Aviva garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del contratto.

Valore della quota: il valore unitario della quota di un Fondo interno assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di pagare per integrare i Premi ricorrenti previsti dal Contratto.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
CORE MULTIRAMO REGULAR PLAN
Contratto di Assicurazione a Vita Intera
a Premio Ricorrente Multiramo: Unit Linked
e con partecipazione agli utili
(TARIFFA UX19)

PROPOSTA-CERTIFICATO	
N°	FB
Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.	

Data di aggiornamento: 15 novembre 2020

Codice Sog. Incaricato	_____	Codice Agenzia	_____	Soggetto incaricato	_____
------------------------	-------	----------------	-------	---------------------	-------

CONTRAENTE	COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante (*))		NOME		CODICE FISCALE			SESSO	
								M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO		
	DOMICILIO (Via e N. Civico) se diverso dalla residenza		C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO		
	INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (Via e N. Civico) (**) se diverso dalla residenza		C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO		
	TIPO DOCUMENTO	ESTREMI DOC.: NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA			
	PROFESSIONE	ATTIVITÀ ECONOMICA			SAE	TAE	RAE		
	SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA:		<input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo		<input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo)		<input type="checkbox"/> ALTRO _____		
	NAZIONI CON CUI SONO PRESENTI COLLEGAMENTI SIGNIFICATIVI (legami personali o professionali):								
	<input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo		<input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo)		<input type="checkbox"/> ALTRO _____				
	INDIRIZZO E-MAIL				NUMERO DI CELLULARE				
	NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA								
	RAGIONE SOCIALE						PARTITA IVA		
	RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO		
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE				CODICE SAE	CODICE RAE	CODICE ATECO			
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?				N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA					
SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA:									
<input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo		<input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo)		<input type="checkbox"/> ALTRO _____					
NAZIONI CON CUI SONO PRESENTI COLLEGAMENTI SIGNIFICATIVI (legami personali o professionali):									
<input type="checkbox"/> Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo		<input type="checkbox"/> Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo)		<input type="checkbox"/> ALTRO _____					
(*) SI ALLEGA UN DOCUMENTO COMPROVANTE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRESA)									
(**) NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA INSERIRE L'INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA DELL'IMPRESA									

(da compilare solo se diverso dal Contraente)

ASSICURATO	COGNOME		NOME		CODICE FISCALE			SESSO	
								M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.	STATO		
	TIPO DOCUMENTO	ESTREMI DOC.: NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA			
	PROFESSIONE	ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI			ATTIVITÀ ECONOMICA				
					SAE	TAE	RAE		

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:**AVVERTENZA:**

La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza Aviva potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi.

Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata ad Aviva.

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____ Data di nascita _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ Telefono _____

E-mail _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Professione (in caso di persona fisica) _____ Codice ATECO (in caso di persona giuridica) _____

Sede geografica dell'attività svolta:

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? SI NO

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____ Data di nascita _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ Telefono _____

E-mail _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Professione (in caso di persona fisica) _____ Codice ATECO (in caso di persona giuridica) _____

Sede geografica dell'attività svolta:

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? SI NO

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____ Data di nascita _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ Telefono _____

E-mail _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Professione (in caso di persona fisica) _____ Codice ATECO (in caso di persona giuridica) _____

Sede geografica dell'attività svolta:

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? SI NO

Beneficiario nominativo: _____ % della prestazione

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____ Data di nascita _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ Telefono _____

E-mail _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Professione (in caso di persona fisica) _____ Codice ATECO (in caso di persona giuridica) _____

Sede geografica dell'attività svolta:

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Nazioni con cui sono presenti collegamenti significativi (legami personali o professionali):

Paesi EU e nello Spazio Economico Europeo Paesi Extra EU (equiparati per normativa AML / contrasto al terrorismo) Altro _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? SI NO

Beneficiario generico: _____

Referente terzo:

In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui Aviva potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____ Data di nascita _____ Sesso _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____ Telefono _____

E-mail _____ Indirizzo _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE

BENEFICIARI

Premio Ricorrente su base annua: Euro _____ (importo minimo 1.200,00 Euro - importo massimo 12.000,00 Euro)

Rata di perfezionamento: Euro _____

Frazionamento (annuale, trimestrale, mensile): _____

Durata Pagamento Premi: _____ (minimo 10 anni - massimo 20 anni)

COSTI: 2,00% su ciascun Premio Ricorrente.

Il Contraente sceglie una tra le seguenti Combinazioni predefinite.

Ad ogni Combinazione Predefinita corrisponde un diverso Fondo Interno Assicurativo ed una diversa percentuale di allocazione tra il Fondo e la Gestione separata "GEFIN".

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO
Combinazione 1	50% Gestione separata "GEFIN" 50% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 50 - Classe A
Combinazione 2	40% Gestione separata "GEFIN" 60% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 60 - Classe A
Combinazione 3	30% Gestione separata "GEFIN" 70% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 70 - Classe A
Combinazione 4	20% Gestione separata "GEFIN" 80% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 80 - Classe A
Combinazione 5	10% Gestione separata "GEFIN" 90% Fondo Interno Assicurativo Profilo Unit 90 - Classe A

Combinazione scelta dal Contraente:

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA/FONDO INTERNO ASSICURATIVO	CODICE AVIVA	% DI INVESTIMENTO

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS NR. 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

(da non compilare in caso di collocamento a distanza)

Io sottoscritto scelgo di ricevere le comunicazioni relative al presente Contratto:

su supporto cartaceo; in formato elettronico, mediante caricamento nell'Area Clienti del sito www.aviva.it

La scelta della modalità in formato elettronico è da ritenersi valida solo in caso di indicazione dell'indirizzo E-MAIL nella sezione dell'anagrafica Contraente.

Sono consapevole che tale scelta:

- Può essere modificata in ogni momento;
- Può essere effettuata anche in corso di Contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- Non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO:

I sottoscritti Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-certificato ed il pagamento del primo premio ricorrente o della prima rata di premio, in caso di frazionamento del premio, che il Contratto è perfezionato e che Aviva S.p.A. si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato. Aviva trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi la Lettera contrattuale di conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del primo pagamento da parte di Aviva e nella quale tra l'altro sono indicati: il numero di Polizza, la data di incasso del Premio ricorrente, la Data di decorrenza, la durata pagamento premi, l'importo del Premio ricorrente (o della prima rata di premio in caso di frazionamento) e di quello investito nel Fondo interno assicurativo e nella Gestione separata, per il Fondo interno assicurativo: il numero di Quote acquistate e il Valore delle quote;
- dichiarano di aver preso conoscenza che eventuali informazioni sul conflitto di interessi sono riportate sul sito internet di Aviva all'indirizzo www.aviva.it;
- prendono atto che il pagamento dei premi ricorrenti viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato.

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di perfezionamento ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Il diritto di recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. Aviva, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva antecedentemente alla Data di decorrenza, il primo Premio ricorrente - o la prima rata di premio in caso di frazionamento -;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 - la parte del Premio ricorrente destinata alla Gestione separata;
 - la parte del Premio ricorrente destinata al Fondo interno assicurativo, maggiorata o diminuita della differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte di Aviva, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza.

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, ai TERMINI DI DECORRENZA ed al DIRITTO DI RECESSO sopra indicati.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata Aviva, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali Soggetti:

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ	PROV. STATO

Luogo e data,

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - le parti evidenziate in grigio dei seguenti articoli e norme:

Art. 11: Modalità e Tempistiche di liquidazione; Art. 23: Cessione, Pegno e Vincolo.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE**IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:**

- ricevuto la copia integrale del Set informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto:
 - dal "Documento contenente le informazioni chiave" generico e dal "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE nr. 1286/2014, essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili;
 - dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativo;
 - dalle Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario;
 - dalla Proposta-certificato in formato fac simile;
- ricevuto il documento contenente i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività, nonché le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente;
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti;
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di assicurazione.

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali (i) riportata all'interno del Set Informativo e (ii) consultabile nella versione costantemente aggiornata all'interno del sito internet <https://www.aviva.it/privacy>, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Luogo e data,

FIRMA DELL'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE**MODALITÀ DI PAGAMENTO: AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO**

Il Sottoscritto titolare del conto autorizza FinecoBank S.p.A. - nella qualità di Soggetto incaricato autorizzato da Aviva -

ad addebitare sia l'importo del primo Premio ricorrente che dei successivi premi pari a Euro _____

sul proprio conto corrente codice IBAN _____

La data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di decorrenza.

Attenzione: è escluso il pagamento in contanti.

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO (Da compilare contestualmente all'incasso del premio)**

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità scelta dal Contraente nella data sotto indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Cognome e Nome		Codice Sog. Incar.	Codice Ag.
Luogo	Data	Firma del Soggetto incaricato	

Data di invio presso la Direzione di Aviva S.p.A.

Firma e timbro del Soggetto incaricato

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09269930153 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A, Scarsellini 14
20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale
Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano
1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale 09269930153 Partita IVA 10540250965
Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle
Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei
gruppi assicurativi n. 038.00008



**Aviva S.p.A.**

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
IN CASO DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE****Premessa**

Il contratto di assicurazione è distribuito per il tramite dell'intermediario Fineco Bank S.p.A., autorizzato dall'Impresa di Assicurazione AVIVA S.p.A. al collocamento di contratti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, attraverso l'utilizzo della propria piattaforma XNet-PFA, disponibile sul proprio sito Internet.

Per "*tecnica di comunicazione a distanza*" si intende qualunque modalità di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del Distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Per "*supporto durevole*" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che ne consenta la riproduzione inalterata.

Collocamento di Contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza**Modalità di trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale**

Previo consenso del Contraente, la documentazione precontrattuale viene fornita su supporto durevole non cartaceo, ossia con la messa a disposizione della documentazione sulla sua area riservata della piattaforma di Fineco Bank.

Il processo prevede, necessariamente, che il Contraente acconsenta a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto durevole non cartaceo; in caso contrario, il Contraente potrà sottoscrivere il Contratto non a distanza rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario.

La scelta effettuata dal Contraente prima della sottoscrizione della Proposta-certificato avrà valore anche per le eventuali comunicazioni previste dalla normativa vigente da inviarsi in corso di Contratto che verranno caricate sul sito www.aviva.it nell'Area Clienti nella sezione a Lui dedicata. Il Contraente potrà, in qualsiasi momento, modificare la modalità di comunicazione utilizzata, accedendo a tale Area. Tale scelta da parte del Contraente si applicherà solo alle future comunicazioni.

Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto è formato come documento informatico concluso con la sottoscrizione della Proposta-certificato con firma elettronica avanzata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e con il pagamento del Premio unico tramite procedura di addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto Incaricato.

Pertanto, non sarà necessario per la conclusione del Contratto che l'Impresa di assicurazione trasmetta al Contraente la Proposta-certificato.

Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di conclusione del Contratto. Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa di assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato ovvero inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato - al seguente indirizzo:



Aviva S.p.A.
via A. Scarsellini 14
20161 Milano

L'Impresa di assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente l'importo calcolato come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa di assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente l'eventuale spesa di emissione prevista dal Contratto.

Operazioni di Versamenti aggiuntivi o Sostituzioni di OICR o di Combinazioni (Gestione Interna Separata e Fondo Interno Assicurativo) mediante tecniche di comunicazione a distanza

Prima della sottoscrizione del **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni**:

- solo per i prodotti MULTIRAMO in vendita dopo il 1/1/2018:
 - il Contraente deve prestare il consenso al ricevimento del "Documento contenente le informazioni chiave" generico e del "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo nell'ultima versione disponibile sul sito www.aviva.it;
 - il Contraente deve aver ricevuto il "Documento contenente le informazioni chiave" generico ed il "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo;
 - solo per il prodotto CORE MULTIRAMO Tariffe UX14-UX15-UX16-UX17-UX18:
 - il Contraente deve aver ricevuto, unitamente alla Lettera Informativa del Piano di Selezione, l'elenco aggiornato degli OICR collegati al Contratto, sulla base dell'ultimo Piano di Selezione, per i quali sono disponibili sul sito www.aviva.it i "Documenti contenenti le informazioni chiave" aggiornati.

Nel caso in cui il Contraente abbia dato il consenso alla trasmissione della documentazione contrattuale in formato elettronico, la Lettera di Conferma del Versamento Aggiuntivo/Sostituzione a conferma dell'operazione effettuata verrà caricata sul sito www.aviva.it nell'Area Clienti nella sezione a Lui dedicata.

Il Contraente potrà, in qualsiasi momento, modificare la modalità di comunicazione utilizzata - senza che ciò comporti alcun onere a suo carico -, accedendo a tale Area. Tale scelta da parte del Contraente si applicherà solo alle future comunicazioni.

Modalità di perfezionamento dell'operazione

Il Versamento Aggiuntivo e/o la Sostituzione verranno perfezionati:

- con la sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni con firma elettronica avanzata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- con il pagamento del premio tramite procedura di addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto Incaricato (solo in caso di versamento aggiuntivo).

Pertanto, non sarà necessario per il perfezionamento dell'operazione che l'Impresa di Assicurazione trasmetta al Contraente il Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni.

Legge applicabile al contratto

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

Lingua del contratto

Il contratto di assicurazione, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

Foro competente

Per il Consumatore, il Foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

Negli altri casi, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la polizza.